

## PARTE TERZA

### Valutazione dei saperi e diritto, tra tecnica e scienza sociale delle pubbliche funzioni

di Raffaello Lupi

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

#### ABSTRACT

*Knowledge assessment is always characterized by external reputation and internal co-optation, whose weight has increased, especially by strengthening the physical sciences. The increasing importance of self-assessment creates risks of self-referencing, informational asymmetries, inefficiencies in funding and public legitimization of research.*

*Reflecting on how to counteract these disadvantages is the task of law as a study of the public teaching-research function; to do so, legal knowledge must also self-evaluate itself, and its secular technical-professional tradition, directed mainly to judicial function. The latter led to overestimating the "rules" over the various public functions.*

*The law has been so culturally subordinated to political power, as has also been done for the "evaluation of research". Without the support of law as a social science, a rigid evaluation model of research has been proposed, which neglects affinity and differences of knowledge, beyond the nuances between bibliometric disciplines or less. There is a grieving relationship between humanist-social knowledge and physical sciences and the risk of perpetuating, formalizing, the degenerations that the system intended to counteract.*

#### SINTESI

*La valutazione dei saperi è sempre dipesa da reputazione esterna e cooptazione interna, il cui peso è aumentato, soprattutto col rafforzamento delle scienze fisiche. La crescente importanza dell'autovalutazione crea rischi di autoreferenzialità, di asimmetrie informative, di inefficienze nel finanziamento e nella legittimazione pubblica della ricerca. Riflettere su come contrastare questi inconvenienti è compito del diritto come studio della funzione pubblica di didattica-ricerca; per farlo, il sapere giuridico deve anche rivalutare sé stesso, e la sua secolare tradizione tecnico-professionale, diretta in prevalenza alla funzione giurisdizionale. Quest'ultima ha portato a sopravvalutare "le regole" rispetto alle varie funzioni pubbliche. Il diritto è stato così culturalmente subordinato al potere politico, com'è avvenuto anche per la "valutazione della ricerca". Senza un supporto del diritto come scienza sociale è stato così proposto un modello rigido di valutazione della ricerca, che trascura affinità e differenze dei saperi, al di là delle sfumature tra discipline bibliometriche o meno. Vi si coglie un tormentato rapporto tra sapere umanistico-sociale e scienze fisiche, ed il rischio di perpetuare, formalizzandole, le degenerazioni che il sistema intendeva contrastare.*

SOMMARIO: 1. Valutazione, autovalutazione e cooptazione nella tradizione del sapere – 2. Finanziamento pubblico e crisi dell’autovalutazione per comportamenti opportunistici come retroterra dell’ANVUR – 3. Tradizioni tecnico-professionali del sapere giuridico, volte alla funzione di giustizia – 4. Il successivo ruolo del diritto come scienza sociale delle pubbliche funzioni, al di là di quella giurisdizionale – 5. Il normativismo come intreccio tra tradizione tecnico-forense e moderna ispirazione alle scienze fisiche – 6. Conseguente crisi della ricerca giuridica e inconvenienti sul settore pubblico della società – 7. Modello unico di valutazione della ricerca: una standardizzazione involontariamente peggiorativa? – 8. Le sinergie tra organo di monitoraggio, gli “autogoverni dei saperi” e i loro utenti – 9. Segue. Il controllo sociale della ricerca tra scienze dure e scienze sociali – 10. Valutazione della ricerca giuridica rispetto ai suoi vari interlocutori: uditorio tecnico-professionale, “scientificità esteriore” e pubblico dibattito – 11. “Prodotti di ricerca” giuridici e loro valutazione, tra tecnica e scienza

### 1. Valutazione, autovalutazione e cooptazione nella tradizione del sapere

Tradizionalmente, il sapere, la conoscenza, crescono e si mantengono grazie all’interesse condiviso per un certo tema, con vari livelli di impegno e di attenzione. Qualcuno dedica la vita a una determinata riflessione, senza pensare ad altro, ed altri vi si interessano ogni tanto, con infinite sfumature intermedie, a seconda dei saperi. Ognuno di essi però vede due interlocuzioni, una “interna” a quanti stabilmente vi si dedicano, e una esterna, con soggetti interessati al tema, ma che si occupano normalmente di “altro”. Basta guardare alla storia dei saperi per afferrare gli intrecci tra queste due interlocuzioni, dove i filosofi, i letterati, i pittori o i musicisti, interagivano da una parte con loro colleghi, e dall’altra con interlocutori collocati nel resto del gruppo sociale, che potremmo chiamare “gli utenti”, “il pubblico” o l’uditorio<sup>1</sup>. In questa seconda interlocuzione “esterna” era collocata la *committenza*, da cui spesso dipendeva il mantenimento economico, oltre che l’apprezzamento sociale, di un determinato “sapere”<sup>2</sup>; con questa dialettica esterna si intrecciava quella “interna”, dove i cultori di un determinato sapere si

<sup>1</sup> Per ricollegarmi alla terminologia e alle riflessioni di Chaim Perelman.

<sup>2</sup> Il sapiente dell’antichità spesso infatti contraccambiava il proprio mantenimento facendo da pedagogo o intrattenitore artistico-culturale. Non mi dilungo a ricordare rapporti come quello tra Aristotele e i sovrani Macedoni, Virgilio e Mecenate, Lodovico il Moro e Leonardo da Vinci, il circolo dei Medici, il rapporto di musicisti come Mozart e Bach con Vescovi e Principi. L’interazione tra sapienti, economicamente non autosufficienti, e una committenza di potenti, abbastanza ricchi, per mantenerli, è un denominatore comune del sapere.

incontravano e si scontravano sulla sostanza delle loro discipline<sup>3</sup>. Questo rapporto diretto tra creatori e fruitori di sapere si riproponeva nei rapporti con gli studenti delle antiche università, finanziate direttamente dagli studenti o da terzi<sup>4</sup>.

Accanto alla valutazione sociale “esterna” dei saperi, nella storia si rilevano anche autovalutazioni, basate sull’apprezzamento reciproco tra studiosi e la cooptazione; quest’ultima consisteva nella condivisione delle tecniche, nel loro affinamento, nello scambio di esperienze, nell’accreditamento di altri studiosi nel rapporto con gli utenti<sup>5</sup>. Si autoproducevano così processi selettivi basati su stima e reputazione da parte degli altri studiosi e degli interlocutori esterni<sup>6</sup>.

Quest’assetto spontaneo, socialmente accettato per secoli, si è anche rafforzato col graduale affermarsi delle scienze della materia, che si affiancarono alle precedenti spiegazioni metafisiche della realtà, finendo gradualmente per eroderle, con la loro evidenza empirica, soprattutto tecnologica<sup>7</sup>; queste “scienze dure” acquisirono così una sorta di *leadership* e i loro cultori divennero gli “scienziati” per antonomasia<sup>8</sup>. Ciò spiazzò l’antico sapere filosofico, un tempo unitario, e col tempo frammentatosi in un arcipelago di nuove “scienze sociali”, necessarie alla spiegazione di una società più complessa<sup>9</sup>, proprio a causa delle spiegazioni

<sup>3</sup> Con un occhio anche alle ricadute di questa dialettica sui rapporti esterni con gli utenti del sapere, già indicati nel testo.

<sup>4</sup> L’approfondimento storico di questi aspetti, nelle loro varie sfumature, benché storicamente stimolante, è secondario ai fini del presente scritto, e va rinviato.

<sup>5</sup> Mi riferisco alla committenza, alla quale spettava la già indicata “valutazione esterna”, il controllo sociale sul “potere dei saperi” di cui diremo nei prossimi paragrafi.

<sup>6</sup> Che già nel passato c’è sempre stata, e ne è una costante. Per questo sembra eccessivo dedicare libri (Bonaccorsi, *La valutazione possibile*, il Mulino, 2015) alla necessità che gli studiosi si assoggettino a una qualche verifica (che peraltro c’è *sempre stata*, e questa sarebbe un ottimo sottotitolo del volume). Quest’ultimo piuttosto va contestualizzato in relazione alla crisi reputazionale dell’autovalutazione-cooptazione, in un contesto di finanziamento e di ordinamento pubblico della ricerca, indicato al paragrafo successivo. Il problema non era se la ricerca debba essere valutata, in quanto non può non esserlo, ma come valutare l’autovalutazione dei saperi in un contesto pubblicitario, e quindi esposto alla burocratizzazione, come vedremo al par. 7.

<sup>7</sup> Su quest’evoluzione della cultura occidentale Lupi, *Compendio di scienza delle finanze*, Dike, 2016, scaricabile da [www.raffaellolupi.com](http://www.raffaellolupi.com), e *Diritto amministrativo dei tributi*, Castelveccchi, 2017. par. 4.3.

<sup>8</sup> Fossero essi chimici, fisici, biologi, informatici o un insieme di analoghi profili. Il precedente sapere filosofico iniziò in buona misura a riferirsi al metodo della conoscenza delle scienze fisiche, come nell’epistemologia e nella filosofia del linguaggio. Non a caso molti scienziati furono, in parallelo, anche filosofi.

<sup>9</sup> Il bisogno di scienze sociali, rispetto al passato, è verosimilmente sorto nella misura in cui gli interrogativi di fondo dell’uomo non trovavano più risposte nelle religioni, nelle filosofie, ed il

fornite dalle scienze fisiche e dei cambiamenti derivanti dai loro riflessi tecnologici (“produzione di serie”); le scienze sociali, che esaminano la convivenza sotto vari punti di osservazione complementari tra loro, come quelli economici, storici, psicologici, politici, e ovviamente giuridici<sup>10</sup>, non hanno saputo, come vedremo, trovare dei punti comuni, saldandosi anche con la forte tradizione del sapere “umanistico-letterario”. Ne ripareremo però dopo aver indicato, al prossimo paragrafo, l’impatto dell’intervento pubblico sull’autovalutazione dei saperi e, quindi, sul loro “potere”.

## **2. Finanziamento pubblico e crisi dell’autovalutazione per comportamenti opportunistici come retroterra dell’ANVUR**

Con la società industriale, la produzione di serie, la maggiore disponibilità di risorse, l’importanza sociale di scienza e tecnica, l’intervento pubblico si è fatto sentire, con varie sfumature a seconda del contesto nazionale, anche nel campo dei saperi. Anche nei paesi in cui la ricerca è fortemente finanziata dalle imprese, e le università sono private, la legittimazione sociale dei saperi dipende in buona parte da reti reputazionali dove il settore pubblico è ampiamente rappresentato<sup>11</sup>.

---

benessere materiale aumentava i soggetti in grado di porsi domande sull’organizzazione della società; in precedenza questi interrogativi erano messi in secondo piano, per la maggior parte degli individui, dall’impegno per la propria sussistenza materiale. C’era maggior tempo libero per il dibattito, anche per via della maggiore produttività del lavoro, a causa della produzione industriale di serie, attraverso macchine ed energie artificiali, su cui mi sono soffermato nel volume di scienza delle finanze. Servivano anche fonti di senso alternative, rispetto a quelle tradizionali, religiose e comunitarie (Dio, Patria e famiglia), che facessero anche da collante sociale. Il potere politico iniziò a collegarsi sempre di più al gruppo sociale, al “popolo”. La rappresentanza politica era cioè sempre meno legata a investiture metafisiche, e attorno ad essa si avvitavano discussioni e polemiche, con spiegazioni razionali, aventi anche ad oggetto le condizioni economiche, la creazione di ricchezza, l’intervento pubblico e la struttura della società.

<sup>10</sup> Il sapere umanistico ha varie declinazioni, da quella filosofica (collegata alle antiche spiegazioni dell’origine e del destino della natura attraverso la riflessione umana, poi spiazzate dallo studio della materia) a quella artistico-letteraria, a quella psico-socio-antropologica, fino a quelle economico-politico-giuridiche definibili come “sapere umanistico sociale”. Per più ampie riflessioni Lupi, *Diritto amministrativo dei tributi*, Castelveccchi, 2017, § 4.3. e 4.7.

<sup>11</sup> Un esame comparato della funzione di ricerca nei vari contesti nazionali eccede i limiti di questo scritto, riguardante la “valutazione dei saperi”, in presenza di un notevole intervento finanziario pubblico, come in Italia. Tuttavia un intervento pubblico, anche solo in termini di legittimazione di processi privati, è necessario anche in presenza di forti finanziamenti privati, in quanto serve a superare le asimmetrie informative tra autori della ricerca e loro fruitori, anche come finanziatori. L’intervento pubblico, sia pure con diversa intensità e diversi compiti, è quindi necessario per un “controllo di qualità” della ricerca, contro le strumentalizzazioni opportunistiche, le rendite di

La già indicata forte reputazione dei saperi<sup>12</sup> ha rafforzato la suddetta autovalutazione di tutti i saperi, anche di quelli umanistico-sociali.

In tutti i paesi tende a crearsi un equilibrio tra autovalutazione dei saperi, loro immagine reputazionale diffusa nel dibattito pubblico, grazie ai risultati scientifici, agli interventi degli studiosi, alla rendicontazione delle risorse assorbite e della fiducia ricevuta; in ogni ordinamento si è autoprodotta in modo in buona parte spontaneo, un equilibrio tra criteri reputazionali, meccanismi di mercato, organismi pubblici di controllo.

In Italia il finanziamento pubblico delle università statali si accompagnò per molto tempo con un'ampia delega ai saperi per il proprio autogoverno<sup>13</sup>. La mancanza di alternative ai "poteri" di autovalutazione dei saperi li ha salvaguardati per molto tempo dai vincoli burocratici che pervadono la generalità del settore pubblico, e che sostituiscono il controllo sociale dei clienti nel settore privato<sup>14</sup>. La crisi di questa delega, e di questa autovalutazione, oggetto del presente scritto, affonda le proprie radici essenzialmente in una delegittimazione reputazionale della cooptazione accademica, tipicamente italiana, prodottasi agli occhi dell'opinione pubblica a partire dagli ultimi decenni del ventesimo secolo. Gradualmente si è sparsa nel senso comune, giusta o sbagliata che fosse, la sensazione che la cooptazione all'interno delle comunità scientifiche si stesse trasformando in spartizione, con un diffuso uso privato di posizioni universitarie pubbliche; l'immagine dell'accademico si è così lentamente logorata, caricandosi con le negatività del "barone" universitario, immagine non a caso radicata nella contestazione studentesca del 1968; periodicamente, le cronache hanno riportato oggettivi abusi dei "poteri dei saperi", e pian piano l'idea di autogoverno delle comunità scientifiche si è delegittimata; abusi veri o presunti, con polemiche e

---

posizione e le altre degenerazioni di cui diremo al termine di questo paragrafo.

<sup>12</sup> Legata soprattutto al già indicato archetipo dello scienziato, riferito alle scienze della materia.

<sup>13</sup> A parte omaggi formali, come il giuramento dei professori universitari, anche sotto il fascismo il potere di autogoverno dei saperi fu in buona misura lasciato libero, anche se sarebbero da approfondire le ingerenze culturali nelle materie politico-sociali più esposte all'ideologia.

<sup>14</sup> Nella misura in cui un certo bisogno viene soddisfatto dal rapporto bilaterale di mercato, il controllo sociale del fornitore può essere svolto dal cliente. L'intervento pubblico comporta invece vari gradi di intermediazione tra chi paga il costo del servizio, chi ne usufruisce e chi lo eroga, secondo schemi descritti in Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Castelveccchi, 2017, par. 1.7, 5.3.

ricorsi, hanno lentamente eroso la fiducia della pubblica opinione nella cooptazione accademica e nei processi di autovalutazione. Pian piano, accanto alle legittime diversità di impostazioni di merito (c.d. "orientamenti di scuola"), vennero percepiti sterili personalismi e cooptazioni puramente relazionali, familiari, professionali o affettive, definite mediaticamente col termine di *cattedropoli*<sup>15</sup>. In estrema sintesi, pertanto, il sistema delle cooptazioni reputazionali per materia, indicato al par. 1, è andato delegittimandosi<sup>16</sup>, fino alla legge 240 del 2010, con la sua "valutazione formale della ricerca", e la creazione di un'apposita "Authority", diretta a parametrare i modelli valutativi (ANVUR). Non mi dilungo sulle relative previsioni normative, perché nelle funzioni giuridiche non giurisdizionali (vedi infra par. 4-6) rileva il modo in cui la funzione, nel nostro caso valutativa della ricerca, è esercitata nei fatti<sup>17</sup>. Mi pare pacifico però che la legge in questione non fu il risultato di un lucido disegno, previsto, discusso e concretizzato a seguito di un'aperta dialettica, nel pubblico dibattito e all'interno delle accademie, su come riferire a multiformi saperi le idee di didattica e ricerca. Ci fu piuttosto la consueta reazione politico-mediatica, sbrigativa, emozionale e in buona parte casuale, al modo in cui erano state avvertite, nel dibattito pubblico, le suddette disfunzioni delle accademie. Sarebbe da chiedersi in quale misura, nella progettazione dell'ANVUR, qualcuno abbia pensato alla complessità di quella che al par. 7 chiameremo "valutazione dell'autovalutazione dei saperi". A 7 anni di distanza, tra gli studiosi, le valutazioni di questa impalcatura formale sono generalmente negative, come se l'ANVUR non fosse stata un rimedio, aggravando anzi i problemi a fronte dei quali era stata costituita (par. 7). Vedremo negli ultimi paragrafi che si tratta di riflessi negativi del "modello unico di valutazione della ricerca", adottato dalle autorità suddette, al di là delle distinzioni tra discipline "bibliometriche" e "peer review"; vedremo che

<sup>15</sup> L'accostamento a "tangentopoli" e quindi alla corruzione richiama l'abuso dei poteri di autovalutazione; in questa misura le comunità scientifiche si trasformavano in una sorta di "rackets" ai danni dell'erario, che finanzia la ricerca e comunque le dà pubblica fede.

<sup>16</sup> C'è questo, compresa la sempre più diffusa impugnazione di concorsi universitari, con riflessi anche penali, alla base del clima di sospetto verso le accademie, e quindi verso il "potere dei saperi su sé stessi".

<sup>17</sup> Dietro disposizioni sempre più spesso costituenti una cortina fumogena comunicazionale, dietro cui si nasconde il disorientamento collettivo sul settore, come ho spiegato al par. 2.4 di Diritto amministrativo, cit.

probabilmente si è trattato di un inconveniente connesso alle piccole dimensioni dell'autorità di valutazione rispetto alla molteplicità delle comunità scientifiche, in relazione alla varietà dei saperi. Tra essi c'è anche quello giuridico, cui dedicheremo ora alcune riflessioni in buona misura adattabili ad altri saperi<sup>18</sup>, comprese forse anche le scienze della materia.

### **3. Tradizioni tecnico-professionali del sapere giuridico, volte alla funzione di giustizia**

I controlli della ricerca indicati al paragrafo precedente esprimono una funzione pubblica, per i motivi di cui al paragrafo precedente, che è essenzialmente giuridica; una vena di diritto c'è insomma in tutta la c.d. cultura della "valutazione", anche quando riferita ad altri saperi, del tutto autonomi dal diritto; ciò sia perché l'ANVUR è un ente pubblico, sia perché la sua valutazione ha una finalità giuridica, per tutti i saperi. Il diritto ovviamente non basta, perché la valutazione dipende da una certa conoscenza di cosa bisogna valutare<sup>19</sup> e torneremo sul contenuto e la funzione dei vari "saperi" ai parr. 7 e ss.. Prima però la suddetta giuridicità della funzione valutativa induce a dedicare i prossimi paragrafi al sapere giuridico, sia come strumento di valutazione sia come oggetto di valutazione, quale specifico "sapere".

Rispetto alle categorie del sapere il diritto mostra "prima facie" un certo "particolarismo"<sup>20</sup>, sia rispetto alle scienze sperimentali sia rispetto al resto del sapere "umanistico sociale"<sup>21</sup>. Questa sensazione del diritto come "oggetto

<sup>18</sup> Che tengano conto della funzione del sapere, dei suoi interlocutori, del suo ruolo sociale, dei suoi riflessi tecnico-professionali etc.. Forse è proprio la varietà dei livelli di interlocuzione del diritto, indicati ai paragrafi successivi, a consentire i suddetti adattamenti ad altre forme di sapere, se non a tutte.

<sup>19</sup> Si può quindi essere buoni valutatori di qualcosa di cui si ha una qualche conoscenza e pessimi valutatori di altro. È esattamente quanto accade per i concetti di *comunicazione* e *organizzazione*, dove si è più o meno capaci a seconda della conoscenza di quanto bisogna comunicare o organizzare.

<sup>20</sup> È una sensazione istintiva e non razionalizzata, il che la rende paradossalmente più forte. È una tendenza che emerge anche nominalisticamente, nelle denominazioni dei dipartimenti universitari come "scienze giuridiche e sociali" e nella presenza stessa, nel consiglio universitario nazionale e nella geografia accademica, di una "area giuridica" (oggi burocraticamente "area 12").

<sup>21</sup> L'idea "particolaristica" del diritto rispetto alle altre scienze sociali viene lentamente scalfita, anche nella prassi di analisi e classificazione della ricerca, sia interna sia comunitaria (si pensi ai settori della ricerca dell'ERC - European research council). È però un abbandono superficiale di una sensazione non razionalizzata, di cui non si comprendono le ragioni, e che forse, proprio per questo, rimane dietro la superficie.

misterioso” può essere razionalizzata <sup>22</sup>, constatandone la nascita nell’era “agricolo-artigianale”<sup>23</sup>, quando non servivano “scienze sociali”, nell’accezione già indicata al paragrafo 2; erano epoche in cui la popolazione s’occupava in massima parte della propria sussistenza, nel quadro di concezioni del mondo abbastanza elementari, razionalizzate da una ristretta minoranza di persone genericamente colte. Su questo sfondo il diritto non aveva funzione conoscitiva, diretta “al sapere”<sup>24</sup>, ma “pratica”, come tecnica di soluzione e prevenzione delle liti. Queste ultime erano spesso bagatellari, praticamente “da cortile”, ed è normale la tendenza della politica a delegarne la soluzione ad appositi funzionari, senza esservi direttamente coinvolta. La frequenza, la generalità e l’uniformità di questa “funzione di giustizia” metteva in secondo piano altre funzioni che la politica andava delegando, già nell’era agricolo-artigianale, a propri funzionari; si pensi alla gestione del patrimonio pubblico, alle *corvees* per le infrastrutture comuni, alla determinazione dei tributi, primi esempi di “funzioni non giurisdizionali”, destinate a un grande sviluppo futuro<sup>25</sup>.

Il diritto dei privati, con la sua funzione di giustizia, non spiegava quindi la vita sociale nel suo complesso, ma piuttosto ne presupponeva spiegazioni; il diritto come tecnica si muoveva cioè su una cornice condivisa di rapporti socioeconomici, in cui si avvertono e si coordinano, su specifiche casistiche, valori come rispetto dei patti (*pacta sunt servanda*), pagamento dei debiti, risarcimento dei danni, buona fede, diligenza, e tanti altri; la tecnica giuridica ha solo specificato e formalizzato questi concetti<sup>26</sup>, con varie sfumature, principalmente nell’ottica di risolvere le controversie *ne cives ad arma ruant*. Grazie a questo sfondo sociale condiviso, o

<sup>22</sup> O “decostruita”, come si dice con termine più iniziatico, e quindi in apparenza più “scientifico”.

<sup>23</sup> Su questo concetto, riferito alle forme di produzione, Diamond Armi Acciaio Malattie, e le mie riflessioni al cap. 2 del Compendio di Scienza delle finanze, Dike, 2017.

<sup>24</sup> Come facevano le antiche filosofie, già menzionate al par. 2.

<sup>25</sup> La dimensione giuridica di queste funzioni veniva avvertita di meno, sia perché meno generali e uniformi, sia perché era molto breve la loro catena di comando rispetto alla politica, che vi interveniva spesso. Al punto che il “diritto non giurisdizionale”, relativo ad uffici pubblici, ormai distinti dalla politica, ma con funzioni diverse dalla giustizia, come vedremo dal par. 4, è stato trascurato (con danni notevoli in termini di spiegazione dello stesso diritto giurisdizionale, del rapporto tra politica e diritto e dell’intervento pubblico in genere).

<sup>26</sup> Latenti nel bagaglio culturale e nel sistema di valori della pubblica opinione.



comunque “politico”, il diritto poteva passare direttamente all’interlocuzione tecnica su casi particolari in una certa misura devianti rispetto alla normalità, risolvibili in base a indicazioni normativo-consuetudinarie<sup>27</sup>. Si comprende come fosse un sapere interessante per altri tecnici, magistrati e avvocati, parti in causa, senza uno stabile interesse culturale generale delle pubbliche opinioni dell’epoca<sup>28</sup>. Questa matrice tecnica del diritto è confermata dalle critiche rivoltegli da parte di uomini di cultura del passato<sup>29</sup> e da odierni studiosi sociali di altre discipline<sup>30</sup>. Appare quindi fuori luogo attribuire al diritto patenti di “scienza sociale ante litteram”, e primogeniture rispetto a discipline che sarebbero state elaborate centinaia d’anni dopo<sup>31</sup>. Questa tradizione tecnica del diritto va però razionalizzata per comprenderne l’influsso sulle sopravvenute necessità che il diritto sia anche scienza sociale dei pubblici uffici, di cui al prossimo paragrafo.

#### **4. Il successivo ruolo del diritto come scienza sociale delle pubbliche funzioni, al di là di quella giurisdizionale**

Il riferimento prevalente del diritto alla funzione giurisdizionale, indicato al paragrafo precedente non ha preparato il diritto alla moltiplicazione delle funzioni pubbliche, innescata dallo sviluppo economico, in settori della vita sociale diversissimi da quello di giustizia<sup>32</sup>. Questo prevalente riferimento culturale allo *ius*

<sup>27</sup> Qui rilevava la “normativa”, cioè le indicazioni della politica, e “del processo”, cioè del raffinamento tecnico, da parte degli addetti ai lavori (magistrati, avvocati, giurisperiti) di valori e principi presenti nel gruppo (il cui senso comune si puntualizzava in “regole” normative o giurisprudenziali).

<sup>28</sup> L’interesse si accendeva occasionalmente, per vicende giudiziarie che appassionavano l’opinione pubblica in quanto riguardanti persone o questioni importanti.

<sup>29</sup> Basta pensare a Lutero, Manzoni o Kafka.

<sup>30</sup> Soprattutto studiosi di economia, forse mossi anche dall’obiettivo inconsapevole di estendere la propria sfera di competenze allo studio dei pubblici uffici, come vedremo più avanti al par. 6.

<sup>31</sup> Mi riferisco alle scienze sociali indicate al par. 2, come economia, sociologia, storiografia, politologia, etc., tutte confuse e presenti in embrione nei saperi filosofici dell’era agricolo-artigianale. In realtà ci si potrebbe arrivare teorizzando le scienze sociali “inconsapevoli”, tali a loro insaputa, ma rinviando questa sfumatura ad ulteriori approfondimenti.

<sup>32</sup> L’intervento pubblico si è esteso nei settori più disparati rispetto a quelli presenti nell’era preindustriale, come la giustizia, la sicurezza, l’amministrazione patrimoniale, la determinazione dei tributi. Basti pensare all’ambiente, alle infrastrutture, alla previdenza, alla sanità, all’istruzione, alla ricerca, alla concorrenza, alla regolamentazione delle attività economiche e tanti altri settori. Rispetto a questo sviluppo, la percezione di quello che abbiamo chiamato “diritto non giurisdizionale” è rimasta sorprendentemente modesta, e la pietra di paragone del diritto è rimasta, per inerzia, la funzione di giustizia.

*dicere*<sup>33</sup> non ha aiutato a fronteggiare le nuove sfide poste al diritto dalla moltiplicazione dei pubblici uffici, e dalla loro crescente separazione rispetto alla politica; con la società industriale si è infatti molto allungata la catena di comando tra politica e amministrazioni pubbliche; ciò anche per l'idea di "stato di diritto", il principio di legalità, la presenza di opinioni pubbliche vaste, trasversali<sup>34</sup> e consapevoli della propria sovranità<sup>35</sup>. Quest'insieme "autonomizzava" in buona misura gli uffici pubblici rispetto alla politica, la cui influenza si diluiva su una pluralità di funzioni<sup>36</sup>, mentre le energie diminuivano a causa dell'esigenza di acquisire e gestire il consenso sociale. Ciò complica l'intervento politico su pubblici uffici complessi, in genere organizzati in grandi enti pluripersonali (burocrazie), difficili da manovrare, e dotati di grande forza di inerzia. Per governare questi processi non bastava il già indicato diritto come tecnica, e serviva una scienza sociale generale delle funzioni pubbliche, con un ruolo analogo a quello dell'economia per gli scambi privati<sup>37</sup>; ciò anche in quanto gli uffici pubblici, basati sul consenso politico multilaterale<sup>38</sup>, sono addirittura più complessi degli scambi privati, basati sul consenso bilaterale. Non a caso il settore "politico-giuridico" della convivenza sociale rappresenta il contenitore di quello "economico-produttivo", in

<sup>33</sup> In altri termini quelli che i civilisti chiamano "diritto sostanziale". Forse è una sensazione da approfondire, ma la maggior parte dei teorici del diritto, da Kelsen, Santi Romano, Ross, Paolo Grossi, Dworkin e tanti altri si sono posti nell'ottica della funzione di giustizia, che chiamiamo qui "diritto giurisdizionale". Questo ha provocato gli equivoci indicati poco sopra, sul rapporto tra diritto e legge, e sulla creazione del diritto da parte del legislatore, con le sue indicazioni, o del pubblico ufficio-giudice.

<sup>34</sup> Che cioè accomunano, su determinati temi, sostenitori delle forze di governo e di quelle di opposizione.

<sup>35</sup> All'interno di opinioni pubbliche sempre più ampie, s'intrecciano ormai tendenze di opinione variegata e "trasversali", che si aggregano cioè su singoli temi (ad es. l'ambiente o l'evasione fiscale), a prescindere dall'appartenenza politica generale.

<sup>36</sup> Alcune delle quali rese autonome rispetto alla politica, come nei casi di autogoverno di alcuni pubblici poteri, ad esempio la magistratura, attraverso il CSM.

<sup>37</sup> Così come l'economia studia la società attraverso la produzione e gli scambi, il diritto avrebbe dovuto farlo attraverso lo studio dei pubblici uffici.

<sup>38</sup> Accenno solo che lo schema "disintermediato" cliente-fornitore è molto più complesso di quello contribuente-ufficio pubblico – utente. Gli uffici pubblici, in estrema sintesi, non operando dietro corrispettivo, ma secondo parametri "reputazionali", sono anche più complessi delle aziende, come ho rilevato ai parr. 1.7,5.3 di *Diritto amministrativo dei tributi*, cit..

cui rientrano gli scambi privati<sup>39</sup>. Nel comparto “politico-giuridico”<sup>40</sup>, popolato da pubblica opinione, governanti e pubblici uffici, con le normali sfumature tipiche delle scienze sociali, il diritto costituisce, man mano che la società diventa più complessa, la continuazione della politica con altri mezzi, cioè i pubblici uffici<sup>41</sup>.

Nella società complessa si sviluppa infatti un interesse della pubblica opinione a comprendere i costi e i benefici dei vari uffici pubblici in relazione al rispettivo compito<sup>42</sup>; è una domanda proveniente semplicemente da cittadini desiderosi di capire alcune delle varie pubbliche funzioni, da politici e funzionari coinvolti nella loro progettazione e gestione, da giornalisti o studiosi sociali di varia natura. La complessità, e l'articolazione, delle funzioni pubbliche<sup>43</sup> richiedeva quindi una

<sup>39</sup> Lupi, Compendio, cit., par. 2.10, sul comparto “pubblico” (politico-giuridico) dell'organizzazione sociale, interdipendente col diverso comparto “privato”, rappresentato dagli scambi e dall'economia. Al comparto “privato” si dirige la funzione di giustizia, impropriamente chiamata “diritto dei privati”. Solo considerando politica e diritto come un comparto coordinatosi spiega l'espressione *ubi societas ibi ius*; nei piccoli gruppi sociali, infatti, la politica si incarica direttamente di funzioni che, con lo sviluppo del gruppo, sono poi delegate a organi solo giuridici. All'inizio, nell'intreccio tra diritto e politica, prevalgono gli organi politici con funzioni anche giuridiche, come monarchi (l'aneddoto di Re Salomone), il pretore romano, l'areopago, gli antichi parlamenti, come quello di Parigi, la camera dei Lords, o delle camere riunite in seduta comune, nell'esperienza repubblicana italiana. Ce n'è abbastanza per capire come, nel suddetto comparto “politico-giuridico” sia il diritto a svilupparsi sul troncone della politica, non viceversa. Lo conferma la tendenza dei funzionari pubblici, giudici compresi, a inserirsi nei vuoti lasciati dalla politica, quando la vedono debole, rispettandola, se non temendola, quando la vedono forte; in proposito mi è rimasta impressa la testimonianza di Bruno Vespa, che chiese a un importante magistrato del *pool mani pulite* di Milano, del 1993-1994, perché le inchieste non fossero partite prima: la risposta secondo cui “mancavano le condizioni politiche” la dice lunga sulla necessità degli organi giuridici di supporti politici, quando procedono contro settori della politica. Una politica coesa prevale sempre, insomma, sul diritto come tecnica; lo conferma del resto l'*attrazione fatale* per la politica dei tecnici del diritto, mentre lo studioso sociale dei pubblici uffici tendenzialmente dialoga con tutti, ma come tale non si schiera (per di più nel ruolo secondario del “tecnico d'area”) proprio per la possibilità di potersi esprimere liberamente sulla sostanza

<sup>40</sup> Definito dagli economisti come “economia pubblica”, espressione usata spesso in luogo di quella di “scienza delle finanze”.

<sup>41</sup> È un arrangiamento “pacifista” della metafora di Von Clausewitz sulla guerra come “continuazione della politica con altri mezzi”. Il senso di questa continuazione è che prima la politica svolge funzioni giuridiche in prima persona, poi le delega a pubblici uffici.

<sup>42</sup> È un interesse a “conoscere”, diffuso nella pubblica opinione, e variabile a seconda dell'interesse al tema; esso può infatti riguardare, con diverse intensità, cittadini comuni, semplicemente desiderosi di valutare come vengono governati (un tempo si diceva di “partecipare”), fino agli operatori dell'informazione (Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, cit., 194-197), all'alta burocrazia, alle associazioni sindacali e di categoria, ai politici, nella doppia veste di destinatari di consenso e di gestori della macchina pubblica.

<sup>43</sup> Soprattutto in una serie di nuovi già indicati settori “non giurisdizionali”, come educazione, sanità, ambiente, regolazione servizi pubblici, beni culturali, e tanti altri; che si sono aggiunti alle tradizionali funzioni “non giurisdizionali” di gestione patrimoniale e determinazione dei tributi (par. 2).

scienza sociale diretta allo studio degli uffici pubblici in generale. Rispetto a queste nuove funzioni pubbliche, il diritto, appiattito sulla funzione giurisdizionale, si è trovato impreparato a fronteggiare domande di sapere ulteriori rispetto a quella tecnico-professionale. Sulla millenaria tradizione tecnica del diritto, diretta a giudici, avvocati e parti in causa, si innestava l'esigenza di spiegare varie tipologie di pubblici uffici, le loro affinità e le loro differenze in generale rispetto alle organizzazioni aziendali, personalizzandole in base alle varie funzioni pubbliche svolte.

L'analisi degli uffici pubblici attraverso schemi costruiti in base alla funzione giurisdizionale<sup>44</sup> era sempre meno rispondente rispetto alle modalità con cui diritto e politica si intrecciano nelle funzioni pubbliche più diverse<sup>45</sup>. Le categorie concettuali e le chiavi di lettura tratte solo dalla funzione giurisdizionale, a contenuto "di giudizio", sono le meno adatte a spiegare i rapporti generali tra delegante politico e pubblico ufficio delegato. Per la funzione giurisdizionale la potenza del delegante è infatti notevolissima, in quanto lo *ius dicere* non è condizionato da scarsità di risorse o altre circostanze contingenti, che giustifichino deroghe alle istruzioni ricevute. Nella funzione giurisdizionale è concepibile una teoria, sia pure forzata, secondo cui il giudice sarebbe "la bocca della legge", neppure concepibile per le funzioni non giurisdizionali. Dove infatti si tratta di agire, di "ius facere"; qui la necessità di regolarsi da caso a caso, secondo scale di valori

---

<sup>44</sup> Dove comunque esistono fasi non predeterminabili dalla politica, come la formazione del convincimento in fatto (Alessandro Giuliani), alla conduzione del processo, alla rilevanza delle prove, all'individuazione del momento in cui la causa è "matura per la decisione". La letteratura in merito va dalle opere remote di Alessandro Raselli sul potere discrezionale del giudice civile, a Taruffo, Studi sulla rilevanza della prova.

<sup>45</sup> Ne derivano una serie di equivoci indicati al par. 2.4 di Diritto amministrativo dei tributi, cit., che intralciano persino l'intervento della politica.

imprevedibili “ex ante”, è molto più frequente<sup>46</sup> e del tutto normale<sup>47</sup>. Guardare alla funzione giurisdizionale per spiegare il diritto rende quindi paradossalmente più difficile persino l’analisi della stessa giurisdizione<sup>48</sup>; ne derivano infatti falsi problemi, come quello se “i giudici creino diritto”, che paradossalmente si risolve guardando funzioni diverse da quella giurisdizionale; analizzare il diritto in termini di “uffici pubblici”, delegati dalla politica, che indica i criteri di esercizio della delega, consente di inquadrare meglio anche il giudice. Si può così riportare il diritto ad unità, distinta per funzione, dove i giudici *creano diritto* come lo creano i gestori del demanio, della sicurezza, dell’ambiente, delle infrastrutture, della sanità, della determinazione dei tributi e delle altre funzioni giuridiche “non giurisdizionali”<sup>49</sup>. Per tutte queste funzioni c’è un nesso tra base sociale di riferimento<sup>50</sup>, governanti e organi giuridici, che spiega il ruolo della legislazione e dei “materiali normativi” di cui diremo ai prossimi paragrafi<sup>51</sup>.

<sup>46</sup> E dove ogni fantomatica “onnipotenza della legge” è istintivamente ridicola, per funzioni non giurisdizionali, magari sanitarie, infrastrutturali, ambientali, tributarie, di valutazione della ricerca, di cui ci occupiamo in questo scritto. Come esempio estremo si può pensare che anche l’esercito dopotutto è un ufficio pubblico, ma i suoi risultati non possono certo essere determinati dalla legge, anziché dalle armi. Per la funzione giurisdizionale, invece, l’onnipotenza della legislazione è solo concettualmente sbagliata, ma con una qualche sensatezza. A ben vedere, nella funzione di giustizia, l’unica risorsa scarsa è paradossalmente il tempo del giudice per informarsi sulla questione assegnatagli, ma si preferisce sorvolare su un aspetto che coinvolge il tasso di impegno degli organi giudiziari.

<sup>47</sup> Vedasi Lupi, *Diritto amministrativo dei tributi*, cit., par. 5.10, sulla normalità della discrezionalità, immanente in qualsiasi delega, compresa quella conferita agli uffici pubblici dalla politica.

<sup>48</sup> È un caso di sopravvalutazione di un aspetto del tutto, che rende difficile capire non solo il tutto, ma anche quel singolo aspetto che viene sopravvalutato.

<sup>49</sup> Si scioglie così il dilemma se “i giudici creino diritto” tra cui oscilla la stessa denominazione delle facoltà giuridiche tra “legge” (legislazione) e “giurisprudenza” (sentenze), mentre dovrebbero chiamarsi semplicemente “diritto”. Quest’ultimo è creato dai giudici come è creato da tutti gli altri uffici pubblici, nelle rispettive funzioni, compresi i militari, i poliziotti, gli insegnanti, i netturbini, gli agenti del fisco, e tutti gli altri titolari di pubbliche funzioni, compreso l’ANVUR nella valutazione della ricerca, cui è dedicato questo scritto. L’organo politico delegante fornisce a tutti costoro istruzioni, recepite guardando anche ai principi e ai valori diffusi nel gruppo sociale di riferimento, cui anche i delegati possono guardare, con margini variabili a seconda della funzione.

<sup>50</sup> Non necessariamente si tratta di un gruppo sociale a carattere territoriale, come lo stato, la “polis”, ma può trattarsi anche di un gruppo tenuto assieme da un collante religioso, etnico, professionale, ideologico, etc., quale che sia la forma di “societas” sottostante.

<sup>51</sup> Vedremo al par. 6 e al par. 9 che i materiali normativi contengono utili indicazioni sui criteri che la politica, o suoi delegati giuridici, si sono dati per svolgere le proprie funzioni, ma non sono l’oggetto del diritto, rappresentato invece dai pubblici uffici.

## 5. Il normativismo come intreccio tra tradizione tecnico forense e moderna ispirazione alle scienze fisiche

La tradizione tecnica di cui al paragrafo precedente evitò al diritto la necessità di accreditarsi presso la pubblica opinione, come invece dovettero fare le altre articolazioni del sapere umanistico-sociale, dall'economia alla psicologia; l'inconveniente di questa matrice culturale, indicato al paragrafo precedente, è stata l'ottica giurisdizionale con cui si è analizzato tutto il diritto, trascurando l'idea generale di compiti e uffici pubblici. Ne è derivata la tendenza a soffermarsi sulle "regole", tipiche della funzione giurisdizionale, anziché allargare la prospettiva del diritto alla generalità dell'intervento pubblico non direttamente compiuto dalla politica<sup>52</sup>. Si guardò quindi al diritto attraverso le regole decisorie, viste non a caso come "fonti del diritto"<sup>53</sup>, che è stato sviato dallo studio diretto degli uffici pubblici, del loro rapporto con la politica e dei loro margini per farsi interpreti dell'incarico ricevuto. Le funzioni pubbliche sono state analizzate, indirettamente, attraverso riferimenti ai relativi materiali normativi, il che ha rallentato la necessaria evoluzione del diritto, indicata al par. 4, come "scienza sociale" dell'intervento pubblico "fuori mercato", per il tramite di pubblici uffici; condizionato dalla propria tradizione tecnica, il diritto ha continuato a rivolgersi agli addetti ai lavori, come avvocati, magistrati e parti in causa, trascurando che gli altri saperi "umanistico-sociali" si rivolgevano invece a tutti gli interessati ai rispettivi temi, in proporzione al loro variegato livello di interesse ed attenzione<sup>54</sup>.

Questa tradizione tecnico-professionale del diritto si è anche intrecciata coi problemi metodologici generali (par. 1), di legittimazione delle scienze sociali nei rapporti con le scienze fisiche e anche in quelli reciproci<sup>55</sup>. La tradizione tecnico-

<sup>52</sup> E quindi demandato a uffici pubblici delegati, costituenti una categoria generale, applicabile a tutte le funzioni pubbliche, ben al di là dei giudici, incaricati della sola funzione giurisdizionale.

<sup>53</sup> L'impostazione normativistica, modellata sulla funzione giurisdizionale, vede infatti la legislazione e di ripiego la consuetudine (le sentenze), come fonti del diritto, commentate dai giurisperiti, cioè "la dottrina".

<sup>54</sup> Diritto amministrativo dei tributi, cit., par. 4.7.

<sup>55</sup> Si tratta del riferimento al diritto di un già rilevato problema strutturale generale, comune a tutte le scienze sociali, ma da ognuna vissuto in modo differente. Tutte erano infatti in un certo qual modo derivanti o collegate a un sapere filosofico consapevole di essere stato spiazzato dalle scienze fisiche, verso le quali si generarono una serie di complessi e di imbarazzi, descritti al par. 4.3 del già

forense del diritto lo ha spinto a seguire in un modo particolare l'ispirazione generale delle scienze sociali a quelle fisiche; mentre l'economia vi si è ispirata nel metodo<sup>56</sup>, il diritto lo ha fatto nell'oggetto, individuandolo nei suddetti "materiali normativi"<sup>57</sup>, anziché negli uffici pubblici; il "dato normativo" è stato metodologicamente equiparato al "dato naturale" delle scienze fisiche. Questo condizionamento della tradizione tecnico forense, modellata sulla funzione giurisdizionale, provocò una serie di inconvenienti<sup>58</sup>, privilegiando i riferimenti, rispetto alle argomentazioni sostanziali; è un riflesso della già indicata tradizione forense, in cui il magistrato, in quanto "delegato", mostrava di fare leva su autorità esterne, fossero esse divine, umane, consuetudinarie, emozional-popolari; l'avvocato cercava così di convincere il magistrato corredando le argomentazioni di sostanza, decisive, ma tipiche del caso singolo, con riferimenti alle autorità suddette<sup>59</sup>. Nei settori del diritto più rivolti alla funzione giurisdizionale, ciò ha prodotto danni relativamente minori, in quanto la tecnica riesce a inserirsi ancora sul bagaglio culturale generale della pubblica opinione, quando è sufficiente, come nel passato, a farle da cornice. Questo approccio è però manifestamente inadeguato nei suddetti casi in cui la pubblica opinione ha invece bisogno del diritto come scienza sociale dei pubblici uffici, su cui poi innestare la tecnica; quest'ultima

---

citato volume "Diritto amministrativo dei tributi". In estrema sintesi, derivando da filosofie che avevano avvertito il confronto col successo delle scienze fisiche, le scienze sociali andarono alla ricerca di "legittimazione" in vari modi, che hanno condizionato anche il diritto, come vedremo nel testo (cfr. le riflessioni sul normativismo nel paragrafo 4.3. sopra citato).

<sup>56</sup>Con la formalizzazione matematica dei fenomeni sociali, inevitabilmente trascurando, sopravvalutando o sottovalutando alcune delle loro variabili, come rilevava già JM Keynes (per ulteriori riflessioni su questa "socio-matematica" vedi par. 2.6 del compendio di scienza delle finanze, cit.).

<sup>57</sup> Cioè legislazione, giurisprudenza, loro commenti e commenti dei commenti, autoreferenziali oggetto di sé stessi, come vedremo al par. 9 a proposito della "scientificità esteriore". Parlare per riferimenti, appoggiandovi i ragionamenti o sostituendoli, è stato considerato come strumento di legittimazione, che per molti versi ha reso il diritto autoreferenziale rispetto al pubblico dibattito.

<sup>58</sup>Diritto amministrativo dei tributi, par. 4.3. Ne parleremo brevemente anche al par. 9, a proposito di "scientificità esteriore".

<sup>59</sup> La tendenza "eteronoma", a fare riferimento a un sistema di valori o a regole, da cui derivare il fondamento della propria decisione, caratterizza la funzione di giustizia, anche per motivi di semplicità, in modo da non ripetere continuamente mediazioni al sistema di valori diffuso. Troviamo questa tendenza "eteronoma" persino nel politico investito di funzioni giurisdizionali, attento a comportarsi, o comunque a presentarsi, come l'emanazione del senso di giustizia del gruppo sociale. Questa tendenza a legittimarsi con "autorità esterne", anziché col riferimento diretto a "valori", spiega le già indicate frequenti accuse di ipocrisia verso i giuristi come tecnici.

è quindi destinata a ripiegarsi su sé stessa, quando manca la suddetta necessaria cornice di “scienza”. Per questo il diritto è stato preso da un’accezione negativa di “specializzazione”, autoreferenziale e inutile<sup>60</sup>, senza tipologie generali di ragionamento, comuni a tutti i giuristi, condivise tra tutti i laureati in giurisprudenza<sup>61</sup>. Sono ulteriori sfaccettature del vago “particolarismo” del diritto, rispetto al resto delle scienze sociali e al pubblico dibattito, accennato al precedente par. 3. Della vecchia impostazione tecnica rimane anche la subordinazione verso la politica, cui si fa appello in un’inconcludente altalena tra critiche e invocazioni<sup>62</sup>, dove il positivismo<sup>63</sup>, diventa quasi la caricatura di se stesso<sup>64</sup>; la politica è invece la prima ad essere confusa, quando nella pubblica opinione si intrecciano varie tendenze di opinione, che nessuno riesce a coordinare, riportandole a una sintesi; la confusione della società si riflette sulla politica, ed è quindi inutile che i cultori del diritto facciano appello a quest’ultima; se l’ambiente socioculturale non è in grado di orientarsi su una determinata funzione pubblica, la politica entra legittimamente in stato confusionale, assecondando le varie tendenze di opinione presenti nella società, alla ricerca di un dividendo di

<sup>60</sup> Un altro riflesso dell’ispirazione delle scienze sociali a quelle fisiche, alla ricerca di legittimazione, è proprio lo specialismo, che ricorda la legge di Murphy, secondo cui *uno specialista è chi sa sempre di più su sempre di meno, fino al limite di sapere tutto di nulla*. Naturalmente l’eccesso opposto è quello di *sapere niente di tutto*, cioè dello spettro dei discorsi di banale senso comune, con cui però ci si deve confrontare, senza esorcizzarlo (sul contenuto di questo confronto e su come l’organizzazione dei discorsi di senso comune, unito al “dato sociale”, dia luogo alla “scientificità umanistica” Lupi, Diritto amministrativo, cit., par. 4.7).

<sup>61</sup> Che possono laurearsi con 21 insegnamenti “specialistici”, ma senza aver mai riflettuto sul reclutamento e lo status dei giudici, l’empirismo del giudizio di fatto, la teoria dell’interpretazione, il concetto stesso di “pubblico ufficio”, che rende “pubblico” tutto il diritto, ed altri aspetti fondamentali del bagaglio culturale del giurista. Sul tema vale la pena di segnalare Vesperini, Studiare a Giurisprudenza, Il Mulino, 2011.

<sup>62</sup> È un atteggiamento anch’esso radicato nella funzione giurisdizionale (par. 2) dove si voleva che fosse la politica a mettere ordine, normativizzandoli, nei valori diffusi nell’ambiente sociale.

<sup>63</sup> Su cui torneremo ampiamente al prossimo paragrafo.

<sup>64</sup> Dove qualsiasi ragionamento privo di un fondamento normativo viene sbrigativamente relegato in una fantomatica area “politica”, anche se è del tutto neutro politicamente riguardando la sanità, l’istruzione, l’ambiente, il traffico automobilistico, il carico di lavoro dei burocrati o la determinazione dei tributi. È una pigrizia mentale cui hanno contribuito anche le vecchie tendenze di opinione, tipiche della cultura di sinistra, secondo cui “tutto è politica”. Se la società è confusa su una certa funzione pubblica, non serve un giurista tecnico che invochi la politica, né serve che egli - oltrepasando i confini segnati dal positivismo - si avventuri sul terreno politico sostenendo questa o quella tesi, divenendo un “tecnico di area” o un politico egli stesso, come molti ne abbiamo avuti.



consenso<sup>65</sup>. Senza studiosi sociali che aiutino la pubblica opinione a capire le varie funzioni dei pubblici uffici, coordinando il dibattito, si producono, per tutta la società, gli inconvenienti di cui al paragrafo che segue.

## **6. Conseguente crisi della ricerca giuridica e inconvenienti sul settore pubblico della società**

Le tendenze di cui al paragrafo precedente, sulla concezione del diritto come “scienza normativa”, sono state molto criticate dove non lo meritavano. Il normativismo si addice infatti alla funzione giurisdizionale, in buona misura consistente in una valutazione (*ius dicere*) e che si presta molto a essere guidata dalla politica attraverso la legge; il positivismo, o normativismo, ha avuto molti meriti nel sistematizzare il rapporto tra delegante politico e delegato giurisdizionale; quest’ultimo, prima di farsi interprete del sistema di valori diffuso nel gruppo sociale, deve considerare come hanno compiuto questi stessi passaggi, attraverso la legislazione, il potere politico delegante, o altri giudici in precedenza<sup>66</sup>. Il normativismo spiega quindi i suddetti importanti aspetti della funzione giurisdizionale, ivi compresa la c.d. “onnipotenza legislativa”<sup>67</sup>; inoltre il positivismo, con la sua idea di “teoria pura” del diritto, fronteggia la già indicata tendenza istintiva ad uscire dalla prospettiva tecnico-professionale, effettivamente casistica e limitativa, avventurandosi confusamente su temi riservati alla politica, dove i giuristi sono privi di specifiche investiture<sup>68</sup>.

---

<sup>65</sup> Lupi, *Diritto*, cit., par. 2.4.

<sup>66</sup> Giustamente il positivismo toglie di mezzo l’equivoco del c.d. “diritto naturale”, salvo ipotizzarne la relatività, condizionata dalle scale di valori e dalle contingenze. È il solito rapporto “delegato-delegante” (principale e agente) di cui al par. 3, in base al quale il giudice può rivolgersi (attingere) ai valori diffusi solo in via suppletiva e integratrice rispetto alle indicazioni ricevute, cioè alla “normativa”. Nel “common law” queste fonti (autorità) cui deve guardare il giudice, sono costituite dai precedenti, ma la differenza tra i due sistemi non è così clamorosa come la si presenta normalmente.

<sup>67</sup> Intesa come la già indicata prevalenza delle indicazioni della politica (delegante) sul giudice (delegato).

<sup>68</sup> Finendo per alambiccare, come già rilevato, su un fantomatico diritto naturale, che al più sarebbe “relativo”, ma che invece viene presentato come “assoluto” proprio per legittimarlo. Era anche questa una via per superare la limitatezza del diritto rispetto alla politica, divagando in campi riservati a quest’ultima, con un diversivo che il positivismo giustamente contrasta.

Al di là delle critiche che esaltano la libertà del giudice di farsi interprete dei valori diffusi nella società<sup>69</sup>, gli inconvenienti del normativismo non riguardano la funzione giurisdizionale<sup>70</sup> quanto quelle non giurisdizionali, ormai maggioranza, come indicato al par. 3. Per esse l'idea stessa di onnipotenza della legislazione mostra tutta la sua absurdità<sup>71</sup>, eppure non è stata relativizzata, continuando a spiegare tutto il diritto con strutture logiche della tradizione tecnico-forense (par. 4); il normativismo ha distratto dai pubblici uffici<sup>72</sup>, sostituiti dalle norme<sup>73</sup>, attraverso le quali, come un filtro, osservare le pubbliche funzioni e i pubblici uffici indirettamente, di riflesso, attraverso il filtro di materiali normativi; questi ultimi erano però redatti con tutt'altre preoccupazioni<sup>74</sup>, come il consenso, per la politica<sup>75</sup>, e la propria posizione istituzionale, come i giudici. Si è creato così uno specchio deformante e un ostacolo rispetto allo studio sociale dei pubblici uffici; la

<sup>69</sup> Su questa libertà ironizza Salvatore Satta in una delle sue prefazioni, a proposito del passaggio dal modello tedesco a quello americano, col l'enfaticizzazione del diritto come "previsione di come decideranno i giudici"; è una previsione senza dubbio corretta, ma trascura che la legislazione è il principale parametro per capire come la società vuole che decidano i giudici, secondo quanto indicato al termine del par. 3 (a proposito del rapporto tra giudici e politica e della consueta domanda se "i giudici creino diritto").

<sup>70</sup> Dove c'è solo il rischio di un atteggiamento formalistico verso la legislazione, considerata feticisticamente come portatrice di chissà quali occulte geometriche razionalità. Calcare troppo la mano sui materiali normativi, decidendo in base a loro sfumature casuali, porta alla confusione, se fatto in buona fede, oppure alla strumentalizzazione, come strumento ipocrita per eludere il controllo sociale sulla funzione di giustizia (con la legge che si applica nella normalità dei casi, e si interpreta per gli amici, o per i nemici). Comunque si tratta di un rischio "gestibile", rilevato da molti teorici del diritto, come Paolo Grossi.

<sup>71</sup> Basta pensare ad articoli di legge che sanciscono la sconfitta del nemico, la guarigione dei malati, l'istruzione degli studenti, lo smaltimento dei rifiuti, o una determinazione degli imponibili tributari commisurata alla ricchezza sottostante. L'idea di "onnipotenza della legge rispetto al giudice", è quindi controproducente per spiegare il rapporto generale tra uffici pubblici e politica (Lupi, Diritto, par. 2.3).

<sup>72</sup> Anche perché, soffermandosi sulla funzione giurisdizionale, è più difficile afferrare l'idea di "ufficio pubblico", facilmente personalizzabile nella figura individuale del giudice.

<sup>73</sup> La tendenza del diritto a darsi come oggetto "i materiali normativi" riflette la polarizzazione del dibattito sulla tradizionale funzione giurisdizionale; ne è derivata così la superstizione che il diritto coincidesse coi materiali normativi, come se esprimessero per definizione chissà quali arcane razionalità, non le preoccupazioni contingenti della politica e degli uffici pubblici che ne sono emanazione.

<sup>74</sup> Disinteresse del tutto legittimo, peraltro, in quanto ai relativi redattori non competono, come già rilevato, funzioni formativo-pedagogiche, spettanti invece agli studiosi sociali in generale e ai giuristi in particolare.

<sup>75</sup> I materiali normativi dipendono dai modi casuali in cui, di volta in volta, si cristallizzano le tendenze di opinione su una determinata funzione pubblica. Per questo i materiali normativi, soprattutto su funzioni poco chiare alla pubblica opinione in generale, si stratificano e generano confusione: non solo non creano spiegazioni d'insieme, ma le ostacolano.

letteratura giuridica si è ripiegata sui materiali normativi, mescolando tradizionale tecnicismo forense e la ricerca di arcane razionalità (“scientifiche”) nella legislazione e nelle sentenze. In questo modo la ricerca giuridica si è impantanata in una serie di riferimenti a materiali normativi non contestualizzati, e di divagazioni vagamente in tema, descritti al paragrafo 10 a proposito della c.d. “scientificità esteriore”.

Il bisogno di riflessione sociale sui pubblici uffici, attraverso cui si realizza l'intervento pubblico nell'economia<sup>76</sup> è quindi rimasto insoddisfatto, privando il dibattito del suo interlocutore naturale sulle attività “fuori mercato”; questo oggettivo “vuoto di sapere” non era colmabile con adeguati sostituti, perché gli economisti si pongono dal punto di vista degli scambi bilaterali di mercato, trascurando lo scambio multilaterale “giuridico-politico”, “fuori mercato” e “intermediato” dall'intervento pubblico<sup>77</sup>.

Analoghe inadeguatezze, per diversità di obiettivi, riguardano altri studiosi sociali<sup>78</sup>, come pure altri protagonisti del dibattito, che neppure si pongono il problema degli “studi sociali”, come giornalisti, opinionisti di varia estrazione, politici, esponenti di categorie economico-sindacali, persino romanzieri e registi. Tutti costoro, benché in genere ottimi comunicatori, “comprensibili” e “interessanti”, hanno però obiettivi diversi dallo studio e dalla formazione sociale; si tratta del sensazionalismo giornalistico, dello spettacolo, del consenso politico, dell'intrattenimento<sup>79</sup>, dell'informazione, della reputazione istituzionale e

---

<sup>76</sup> Espresso dalla politica, ma ormai diverso da lei, come indicato al par. 3.

<sup>77</sup> Inoltre l'insistenza della comunità scientifica degli economisti su formalizzazioni quantitative ispirate alle scienze fisiche la rende inadatta alla supplenza indicata nel testo. Anzi, l'economia perde terreno sui propri stessi temi, basta pensare a quanto sta accadendo sull'euro e la sovranità monetaria.

<sup>78</sup> Come i politologi, che guardano alla selezione della classe dirigente, gli storici, che esaminano questi aspetti nel tempo, i sociologi, gli antropologi e gli psicologi sociali, con la loro dispersiva accessibilità, per di più politicamente molto colorita, e quindi poco “neutra”, scarsamente pura in senso Kelseniano (per maggiori riferimenti a questa panoramica disciplinare delle scienze sociali Lupi, Manuale giuridico di scienza delle finanze, Dike, 2012, capitolo 5, scaricabile direttamente da [www.raffaellolupi.com](http://www.raffaellolupi.com)).

<sup>79</sup> L'estromissione degli studiosi sociali dal dibattito pubblico non è opera di terzi, ma è casomai una autoghettizzazione con volumi paludati e sussiegosi, dietro i quali c'è il presupposto, ispirato inconsciamente alle scienze fisiche, secondo cui ciò che è comprensibile dagli interessati al tema non sia per definizione scientifico. In questo modo gli studiosi sociali si autoescludono, lasciando uno spazio vuoto in cui legittimamente si inseriscono altri, sentendosi legittimati proprio dall'imitare

dell'immagine personale<sup>80</sup>. Senza il supporto di comunità scientifiche economico-giuridiche, come poli di aggregazione del dibattito, questo si sfilaccia, girando su sè stesso, e il disorientamento si diffonde nella pubblica opinione, che quindi fatica ad esprimere forze politiche capaci di una visione di ampio respiro; non è questione di corporativismo di studiosi, che si vedono scalzati e rimpiazzati da altri<sup>81</sup>, ma di loro inadeguatezza, che rende superficiale il dibattito e impedisce un'adeguata condivisione di concetti sulla convivenza sociale<sup>82</sup>.

Questo disorientamento della pubblica opinione sulle pubbliche funzioni si riflette sui relativi uffici, sempre più preoccupati di "essere a posto con le regole", cioè della forma, anziché dei propri compiti sostanziali, come infrastrutture, sanità, ambiente, istruzione, valutazione della ricerca, visto il tema di questo articolo; la preoccupazione per la legalità formale distrae dall'efficienza sostanziale, e dalla riduzione dei costi<sup>83</sup>, alimentando la burocrazia in senso negativo<sup>84</sup>, nonostante tutti sinceramente la criticano e nessuno la difenda. A ben guardare però il feticismo per le regole, il desiderio di "stare a posto", di minimizzare rischi e

---

i professori ovvero dal parlare anche superficialmente, ma in modo chiaro, cosa che i professori non fanno. Ciò danneggia la formazione sociale, l'intelligenza collettiva, la società, ma la causa prima è la mancata risposta al bisogno di spiegazioni d'insieme, nel nostro caso sulle pubbliche funzioni (analizzati invece relativamente spesso dagli economisti, inadeguati per attività "fuori mercato", come sopra rilevato nel testo, ma che almeno parlano di sostanza e inseriscono qualche "dato sociale").

<sup>80</sup> Sulle esigenze, preoccupazioni e quindi obiettivi dei mezzi di comunicazione Diritto amministrativo dei tributi, cit., par. 4.4. Con tutta la buona volontà dei singoli, un dibattito pubblico senza studiosi sociali è inadeguato a raccogliere, organizzare e coordinare gli spunti sulle varie funzioni pubbliche, persino quella di giustizia, al centro della tradizione del diritto, in chiave tecnica non di studio-sociale di pubblici uffici e pubbliche funzioni. Lo si vede ad esempio nel dibattito sui temi "caldi" della funzione punitiva (penale), animato solo da giornalisti, politici, magistrati e talvolta avvocati, nell'assenza degli accademici, il cui coordinamento sarebbe invece indispensabile per temi come l'obbligatorietà dell'azione penale, il rapporto tra magistratura inquirente e giudicante (separazione carriere), prescrizione, custodia cautelare, la difesa sociale preventiva (misure di sicurezza). Su tutti questi temi il dibattito torna ciclicamente su sé stesso in assenza di un coordinamento da parte degli studiosi sociali. Poco diverso è il dibattito pubblico sull'evasione fiscale, di cui parlano tutti eccetto i professori di diritto tributario (cfr. il mio post *Evasione fiscale*, ne parlano tutti eccetto i professori, in [www.giustiziafiscale.com](http://www.giustiziafiscale.com)).

<sup>81</sup> Se il livello del dibattito e della consapevolezza sui pubblici uffici fosse proficuamente alimentato da altri, i giuristi dovrebbero essere i primi a rallegrarsene come membri del gruppo sociale.

<sup>82</sup> Sulla cui importanza, come fattore di coesione sociale Lupi, *Diritto amministrativo*, cit., 1.6.

<sup>83</sup> La famosa "spending review", che consente di svolgere le stesse funzioni a costi minori, prendendosi qualche rischio.

<sup>84</sup> Il termine "burocrazia", all'inizio usato per descrivere una organizzazione, diventa sinonimo di pignoleria formalistica, di autoreferenzialità, di indifferenza per i propri compiti sostanziali, cioè di "patologia dell'organizzazione".

responsabilità facendo appello a decisioni altrui, derivano chiaramente da una sopravvalutazione di schemi della funzione giurisdizionale<sup>85</sup>, utilizzata come chiave di lettura dell'intera giuridicità. Concentrarsi, a imitazione del giudice, sulle "regole", anziché sulle "funzioni", paralizza la macchina pubblica italiana con formalismi e cavilli avvocateschi, esagerati anche per la funzione giurisdizionale<sup>86</sup>. Alla fine l'insufficienza quali-quantitativa del diritto, nella veste di cui al par. 3<sup>87</sup>, nuoce all'interesse generale, perché pubblici uffici in queste condizioni sono pessimi contenitori per l'economia privata, che ne costituisce il contenuto<sup>88</sup>. La conseguente crisi reputazionale dell'intervento pubblico innesca tendenze al suo smantellamento in settori dove invece costituisce la modalità organizzativa più efficiente, con fantomatiche privatizzazioni liberistiche<sup>89</sup>, e laceranti dibattiti di principio, tanto violenti quanto sfilacciati e inconcludenti<sup>90</sup>. Queste degenerazioni potrebbero essere in buona misura contrastate da un rilancio del diritto come scienza sociale dei pubblici uffici<sup>91</sup>, che gioverebbe anche all'operatività professionale, cioè al diritto come tecnica<sup>92</sup>; finora, infatti, l'appiattimento del diritto

<sup>85</sup> Sui meccanismi di questa degenerazione della burocrazia, come "lato oscuro della legalità", Lupi, *Diritto amministrativo dei tributi*, par. 5.3. È facile tuttavia rendersi conto della sua derivazione da schemi della tradizione giurisdizionale, trapiantati su funzioni diverse da quella giurisdizionale, come infrastrutture, trasporti, sanità, determinazione dei tributi, istruzione, ambiente, valutazione della ricerca, beni culturali, etc.

<sup>86</sup> Che tra l'altro è la prima a essersi burocratizzata, ma lì basta non commettere reati avvertiti come gravi, non farsi dei nemici e non fare causa per evitare il problema. È peggio, invece, quando si burocratizzano la sanità o la scuola.

<sup>87</sup> Cioè studio sociale delle funzioni pubbliche e degli uffici che le svolgono.

<sup>88</sup> Sul rapporto tra "stato e mercato", dove politica e uffici pubblici sono i contenitori degli scambi economici vedi Lupi, *Compendio di scienza delle finanze*, cit. par. 2.10.

<sup>89</sup> Più precisamente, insomma, il settore pubblico verrebbe in parte esternalizzato su appaltatori privati, come già accade in tanti settori, e per il resto organizzato abbandonando la tradizionale organizzazione "gerarchico-militare", senza limitarsi a superarne i difetti, come l'autoritarismo. In sostituzione verrebbe adottato un imprecisato "modello aziendale", difficile invece da trapiantare in blocco su attività svolte "fuori mercato", intermedie, senza clienti in senso tecnico, e basate su un consenso politico multilaterale (non bilaterale) come spiegato in *diritto amministrativo dei tributi*, cit., soprattutto ai paragrafi 1.7 e 5.3.

<sup>90</sup> Con effetti negativi da me esposti in altre sedi, come *Diritto amministrativo dei tributi*, cit, par. 5.3.

<sup>91</sup> Quando insomma la società ha un bisogno insoddisfatto di diritto come scienza sociale di una determinata funzione pubblica, anche il diritto come tecnica professionale ne sente la mancanza. Il mancato innesco di un circolo virtuoso tra "tecnica giuridica" e "scienza sociale dei pubblici uffici", ostacola l'efficienza di questi ultimi e non giova alla comprensione di tutte le altre scienze sociali nate nel frattempo.

<sup>92</sup> È un peggioramento avvertibile sia lavorando all'interno degli uffici pubblici sia interagendo con essi.

sulla sua tradizione forense, senza adeguarlo alla pluralità di pubblici uffici e pubbliche funzioni, ha paradossalmente danneggiato non solo la pubblica opinione, ma anche il diritto come tecnica<sup>93</sup>. Sono danni percepibili anche nella valutazione della ricerca, da cui avevamo preso le mosse, cui ora è il caso di tornare, mentre riprenderemo queste prospettive generali del diritto al par. 9.

### **7. Modello unico di valutazione della ricerca: una standardizzazione involontariamente peggiorativa?**

Tra il diritto come tecnica professionale e il diritto come scienza sociale dei pubblici uffici non ci sono confini netti, ma diverse combinazioni<sup>94</sup>, cioè le consuete sfumature intermedie di tutte le scienze sociali<sup>95</sup>. Proprio in quanto “umanistiche” e “sociali”<sup>96</sup> tali discipline si dirigono, con vari obiettivi, a tipologie diverse di interlocutori, variamente mescolate e con diverse aspettative, bagagli di esperienze, livelli culturali, curve di attenzione, urgenze e finalità pratiche. L’insieme dei destinatari costituisce l’uditorio cui si riferisce il “prodotto scientifico”, che contribuisce a determinarne le finalità, coerentemente alle quali il prodotto stesso dovrebbe essere valutato. La varietà di possibili interlocutori, per materia, e anche nell’ambito della stessa materia, come vedremo al par. 9 per il diritto, mostrano una prima criticità del “Modello unico della ricerca”, anticipato al par. 2, adottato dall’ANVUR. Un indizio è il riferimento omogeneo alle espressioni “scienza”, “ricerca”, “originalità”, “scoperta” per tutte le forme di sapere, compreso quello umanistico-sociale; non ci si chiede invece in che senso quest’ultimo sia “scientifico” e né si superano le ritrosie del senso comune a usare tali espressioni per queste discipline, come indicato al par. 2. Questo atteggiamento unificante confonde varie sfumature e varie finalità, intrecciate nelle varie forme di sapere; le

<sup>93</sup> L’idea che la confusione aumenti le liti è una consolazione miope e magra, perché fa crescere le liti prive di riscontri economici sufficienti a compensare l’avvocato dello sforzo richiesto (su questo circolo vizioso Lupi, *Diritto amministrativo dei tributi*, par. 3.16).

<sup>94</sup> Oggi va di moda dire “declinazioni”.

<sup>95</sup> Come vedremo all’ultimo paragrafo a proposito delle caratteristiche della pubblicistica giuridica.

<sup>96</sup> Senza cioè l’obiettivo di investigare la struttura della materia, dell’uomo come materia (medicina) o della materia creata dall’uomo, come l’informatica.

sfumature riguardano le finalità di ciascun sapere, i propri risultati, i propri interlocutori, il proprio senso sociale, i propri circuiti reputazionali.

Questa considerazione diversificata dei saperi è ostacolata dalle ridotte dimensioni dell'ANVUR, inadeguate non solo come rappresentatività dei vari tipi di saperi, ma anche come capacità di adeguata e sistematica interlocuzione con le rispettive, e numerose, comunità scientifiche. Era quindi naturale che scattasse il formalismo, tipico dei pubblici uffici nel gestire una realtà troppo più complessa delle loro possibilità<sup>97</sup>; la difficoltà di collegarsi con le funzioni dei saperi<sup>98</sup> induce a ricercare elementi comuni, proceduralizzabili e quindi in buona misura esteriori. Quest'appiattimento dei criteri di valutazione, rispetto alla pluralità dei saperi, non poteva che portare a criteri formali, scollegati dai contenuti, salvando le apparenze della cooptazione con un intervento minimale, di esponenti delle singole comunità scientifiche. Le cinghie di trasmissione tra ANVUR e comunità scientifiche avrebbero quindi dovuto essere più intense, ma forse è scattata la diffidenza "politica" per i comportamenti "opportunistici" di cui al punto 2. Questi ultimi riguardavano però il reclutamento, mentre le relative degenerazioni sarebbero state molto minori qualora le comunità scientifiche fossero state chiamate a riflettere sul senso della scienza e della ricerca nei loro rispettivi settori; un conto sono le "combinazioni relazionali" per un concorso a cattedre, dove gli scambi di favori sono in agguato, e un altro la scelta di chi avrebbe dovuto rappresentare uno specifico sapere davanti agli altri saperi, ai mass media, alla politica, alla pubblica opinione, disegnando l'immagine di tutta la comunità. È verosimile che quest'ultima scelta sarebbe stata meno spartitoria, e più condivisa, come del resto conferma l'esperienza del CUN<sup>99</sup>. Il carattere estemporaneo, e minimalista, di questa

<sup>97</sup> Dietro a modelli unitari di valutazione si intravede verosimilmente la difficoltà pratica di gestire distinzioni, con le spiegazioni e le polemiche che ne deriverebbero. È un formalismo che ricorda le certificazioni qualitative delle aziende, come i modelli di certificazione ISO9000 e simili, un tempo di gran moda e oggi per fortuna in declino.

<sup>98</sup> Sulla varietà delle comunità scientifiche Lupi, Il reclutamento universitario tra comunità scientifiche, atenei.

e istituzioni nazionali, in *Munus*, rivista trimestrale dei servizi pubblici, 2016, n.3, 759, cui rinvio anche per una geografia dei saperi accademici, accompagnata con le doverose indicazioni dei "dati sociali" sulla numerosità delle comunità scientifiche per aree CUN.

<sup>99</sup> Prima di investire di questi oneri di rappresentanza chi farebbe fare una brutta figura, le comunità

rappresentanza dei saperi, è confermato dall'esperienza in materia giuridica, dove chi scrive ha fatto parte di gruppi di ricerca promossi dall'ANVUR e del GEV 12 per la VQR 2010-2014. In tale sede mi sono trovato di fronte a regolamenti valutativi contenenti espressioni comuni a tutti i saperi, ma chiaramente con diversa rilevanza per l'uno o per l'altro<sup>100</sup>. Ho avuto modo di rendermi conto della difficoltà di personalizzare tali criteri per un particolare tipo di sapere, nel nostro caso sull'interlocuzione dei giuristi tra "tecnica professionale" e "scienza sociale dei pubblici uffici", con le varie possibili sfumature intermedie<sup>101</sup>. Ciò ha confermato la difficoltà di usare l'ANVUR come stimolo per far riflettere i saperi sulla propria funzione<sup>102</sup>. Non è stato ad esempio chiarito il concetto di "riferimenti", ispirato alle scienze fisiche, o anche a scienze sociali come la storia<sup>103</sup>, riferito impropriamente

---

scientifiche sarebbero molto più attente alla sostanza, alla reputazione, che ai criteri relazionali usati per i concorsi.

<sup>100</sup> È il modello unico di valutazione dei saperi, indicato già al par. 2. dove ricorrevano parametri generali come l'"originalità", l'"innovazione", la "scoperta", l'"internazionalizzazione", i "riferimenti", la "metodologia", indicati in modo astratto e che avrebbero richiesto una personalizzazione per ogni tipo di sapere; questa personalizzazione avrebbe dovuto essere delegata alle relative comunità scientifiche, con le quali era da una parte faticoso avviare una interlocuzione (problema della rappresentanza) e di cui in una certa misura non ci si fidava.

<sup>101</sup> Cfr supra paragrafi 3-5. Non si è riusciti cioè ad approfondire in quale misura un "prodotto di ricerca" andasse valutato in relazione alla propria funzione "tecnico-forense", storico-culturale o di studio sociale dei pubblici uffici, secondo i generi letterari di cui al par. 9. La sensazione diffusa presso le comunità scientifiche è stata di forte eterogeneità delle valutazioni, di assenza di parametri sostanziali, con giudizi sbrigativi, timorosi di sbilanciarsi, oppure fortemente relazionali, cioè basati, nel bene e nel male, sui rapporti personali del revisore con l'autore, anche per lo svolgimento della VQR tutta all'interno delle comunità scientifiche interessate; la ipotetica maggiore competenza era inevitabilmente accompagnata da maggiori personalismi, come vedremo più avanti a proposito del ricorso ad esterni nella "supervisione delle autovalutazioni", cui in realtà si riduce il tema.

<sup>102</sup> Analoghe difficoltà a definire il concetto di "scienza giuridica" emersero in un gruppo di lavoro, denominato Gravag, istituito per l'area giuridica come pure per altre aree disciplinari, dei cui documenti finali sulla ricerca si può trovare traccia nel sito dell'ANVUR.

<sup>103</sup> Nelle scienze fisiche il riferimento è il "dato sperimentale", il risultato di esperienze documentate, la testimonianza di un evento, riprese, fotografie, etc... In quest'accezione i "riferimenti" si contrappongono alle "opinioni" e, nell'ispirazione delle scienze sociali a quelle fisiche, sono stati variamente travisati. Basta pensare ai modelli matematici dell'economia, agli altri autori (al punto che gli i cosiddetti "prodotti di ricerca" sembrano sempre più un'enorme bibliografia, come vedremo al par. 9 per la "scientificità esteriore"), alle interviste telefoniche e ai questionari distribuiti agli studenti, o ai passanti; in materia giuridica abbiamo i "materiali normativi" (supra), confezionati come abbiamo detto a fini del tutto diversi da quelli di spiegazione sociale. In questo modo sono stati trascurati gli unici riferimenti davvero rilevanti, cioè quelli all'intensità quali-quantitativa dei fenomeni, cioè i "dati sociali" indicati nel testo, da contestualizzare nei singoli settori di ricerca (economici, giuridici, politici etc.).



nel diritto ai “materiali normativi”<sup>(104)</sup>; ne derivavano criteri adatti per la valutazione di una tesi di dottorato, o di un’opera prima di un giovane studioso, ma che avrebbero messo in imbarazzo di fronte a Kelsen, Schmitt, Calamandrei, Giannini, Satta, Grossi ed altri grandi giuristi, la cui esposizione non procede certo “per riferimenti” dottrinali o normativi.

Analoghe sensazioni sulla complessità del compito rispetto alle dimensioni dell’ANVUR suscita la classificazione delle riviste; essa fu effettuata all’inizio, nel GEV 2010, senza alcuna consultazione formale delle comunità scientifiche, con criteri empirici, che inevitabilmente risentivano di contatti relazionali coi componenti del GEV; sono seguiti successivi regolamenti intrisi di criteri “rigoristi”, di cui è difficile verificare, considerando le risorse di cui dispone l’ANVUR, il rispetto formale e il cui spirito è facilmente eludibile in punto di anonimato delle revisioni. I direttori delle riviste conoscono inevitabilmente i nomi degli autori, e l’anonimato delle revisioni può facilmente diventare solo di facciata, con affidamenti “amicali” e manipolabili. È sufficiente infatti spedire a revisori anonimi “fidati” gli articoli degli amici, inviando a caso<sup>105</sup> quelli nei cui confronti si è indifferenti, fino a utilizzare revisori ostili per altri<sup>106</sup>. Dubito che si possano individuare con adeguata sistematicità i casi in cui esponenti della direzione della rivista privatamente “segnalano” a un revisore fidato il proprio interesse per un determinato articolo. Le possibilità collusive sono evidenti, e la funzione, oggettivamente pubblica, di valutazione della ricerca, affidata alle riviste, rischia di esporsi quindi alle stesse degenerazioni opportunistico-spartitorie di cui al par. 2, che l’ANVUR doveva fronteggiare; le riviste possono infatti trasformarsi facilmente, proprio per la loro classificazione formale, in reti di micropotere, legate da collusioni, scambi di favori, gestione strumentale e incontrollabile delle *peer reviews*. Ad esempio, scorrendo

---

<sup>104</sup> Sopra paragrafo 5 (legislazione, sentenze, dottrina).

<sup>105</sup> Magari a revisori non interessati, o svogliati, i cui ritardi rallentano l’uscita dell’articolo.

<sup>106</sup> Mi è giunta notizia, del resto verosimile, di duri scontri all’interno delle direzioni delle riviste, sui revisori più o meno morbidi per gli amici o per i nemici, cui indirizzare determinati lavori. Naturalmente tutti i direttori della rivista sanno chi sono i “revisori anonimi” (solo per l’autore) e possono agevolmente effettuare sensibilizzazioni pro o contro. È un altro indizio da cui si comprende che le procedure in esame non sostituiscono gli opportunismi accademici e le spartizioni di cui al par. 2, quanto piuttosto - nella loro improvvisazione - le formalizzano.

con interesse, e minimo retroterra conoscitivo, articoli presentati come “soggetti a revisione esterna”, evidenti criticità suscitano la curiosità di conoscere il revisore che li ha avallati. Se lo si facesse a posteriori, dopo la revisione positiva, non verrebbe certo lesa la trasparenza della revisione stessa, né sarebbero incrinati i rapporti tra revisore e revisionato, giudicato comunque positivamente. La discussione scientifica avrebbe infatti solo da guadagnare con la pubblicazione, assieme all’articolo, dei nomi dei revisori, rendendo il processo socialmente controllabile, all’interno della comunità scientifica; i revisori saprebbero in questo modo di “metterci la faccia” di fronte all’intera comunità scientifica e sarebbero così più responsabilizzati; ciò crea forse qualche imbarazzo, e suggerisce di aggiungere all’opacità “ex ante” quella “ex post”, inutile e omertosa in caso di revisione positiva. Spero di essere smentito dal tempo, ma l’anonimato delle “peer review”, dense di stereotipi incontrollabili e facilmente pilotabili per fare favori o dispetti, sono il contrario della trasparente valutazione della sostanza, e della responsabilizzazione dei revisori. Le riviste rischiano così di degenerare in centri di potere accademico, irragionevolmente sopravvalutate rispetto alla partecipazione ad opere collettive, magari prestigiose, cui è pregiudizialmente negata la valenza di articolo di classe A. Segnaliamo altre stranezze della formalizzazione burocratica della ricerca, come la presenza di mediane per generi letterari, e la mancata compensazione di un genere letterario con altri, cosicché riempire per il minimo necessario ogni requisito (monografie, articoli in riviste di classe A, articoli in riviste scientifiche generiche) soddisfa i requisiti formali più di decine di monografie, articoli o altro<sup>107</sup>. In questo spirito, non è stata data alcuna rilevanza all’“utenza” dei saperi<sup>108</sup>, agli interessati al tema, privi di conflitti di interessi, in quanto estranei

<sup>107</sup> La distribuzione per tipologia di prodotto di ricerca, cioè una “forma”, finisce per contare, ai fini della valutazione, più dei contenuti della ricerca. Ne vedremo dei riflessi anche al par. 10.

<sup>108</sup> I lettori delle riviste accademiche, almeno per quanto è a mia conoscenza, diminuiscono anche più di quanto dipenda dalla diffusione generale della consultazione informatica; alla scarsa qualità espositiva degli articoli a matrice tecnica, poco interessanti per chi non ha necessità professionali specifiche (par. 9) si aggiunge la consultabilità diretta online delle sentenze e degli altri materiali normativi. L’esigenza di “aggiornamento” degli operatori del diritto è quindi soddisfatta anche a prescindere dalle riviste, e smette di sostenere articoli sempre meno interessanti. Persino i revisori, davanti ad articoli intrisi di pedante scientificità esteriore (par. 9) procedono per impressioni e valutazioni relazionali; gli autori lo intuiscono benissimo, scrivono sempre più per i revisori e meno

all'accademia, ma dotati di adeguata conoscenza della materia per compiti istituzionali o professionali. Non è stata data rilevanza neppure a riconoscimenti di altri settori disciplinari contigui, come dimostra la non valutabilità di contributi apparsi su riviste scientifiche di altri settori; mettiamo ad esempio che uno storico, ritenuto particolarmente emblematico di una teoria meritevole di attenzione, venga invitato a pubblicare su una prestigiosa rivista scientifica dell'area giuridica, e viceversa, con varie combinazioni. La relativa pubblicazione non sarebbe considerata scientifica, a riprova del già indicato formalismo della segmentazione dei saperi. Questo modello valutativo ignora, bollandola come "divulgativa", la partecipazione al dibattito pubblico, anche su periodici prestigiosi, ma generalisti e "trasversali", non incardinati in uno specifico settore accademico e diretti agli interessati ai temi di un segmento ampio del sapere<sup>109</sup>. Analoga irrilevanza, a maggior ragione, sussiste per la presenza di in rete<sup>110</sup> di *papers*, blog anche su periodici autorevoli, ma non di settore, con interlocutori spesso molto più qualificati dei colleghi di settore presenti sulle riviste. Il problema di filtrare l'autorevolezza nel dibattito sociale, riferendola alla valutazione accademica dei saperi, è stato risolto negandone la premessa ed erigendo una barriera tra dibattito accademico e dibattito pubblico; ciò nelle scienze sociali danneggia entrambi, sia il dibattito pubblico, sempre più separato dal mondo accademico, sia l'inadeguata supplenza dei mass media<sup>111</sup>. Nessun peso valutativo è attribuito alla reputazione sociale dei prodotti di ricerca fuori dall'ambito accademico, ivi inclusa la capacità di attrarre

---

per i lettori; scrivendo per essere valutati formalmente, e non per interagire con effettivi interlocutori, si perde l'entusiasmo e i saperi si svuotano di senso; il posto della sostanza dei saperi viene preso sempre più dalla routine e dalle convenienze relazionali, trasformando le comunità scientifiche in "espressioni burocratiche" dedicate all'autoamministrazione.

<sup>109</sup> Pensiamo a riviste di politica estera, cooperazione internazionale, centri di ricerca, Think Tanks, fondazioni e istituzioni non direttamente collegate con l'università, e quindi sottratte al processo di classificazione delle riviste e agli altri requisiti formali ANVUR.

<sup>110</sup> Che lede, con la sua accessibilità, l'autoreferenzialità dell'accademia, presso la quale la reazione a internet si riassume spesso in una specie di "*vade retro satana*".

<sup>111</sup> Ne derivano gli inconvenienti descritti al par. 6 per il diritto, ma riferibili a tutto il sapere umanistico-sociale. Il ruolo sociale che dovrebbe essere degli economisti e dei giuristi è quindi sempre più oggettivamente esercitato dagli operatori della comunicazione, con gli inconvenienti di cui al par. 6. È normale del resto che un giovane ricercatore costretto a mendicare l'accettazione di lavori su riviste con ranking formale, consapevole che non li leggerà praticamente nessuno, abbia difficoltà a collocarsi in un dibattito pubblico con ritmi molto più serrati.

finanziamenti “dal mercato”<sup>112</sup>; non a caso per la valutazione delle riviste si dà peso alla presenza nelle biblioteche universitarie, non al numero dei lettori né alla presenza ed autorevolezza nel dibattito sociale<sup>113</sup>.

Si è insomma autoprodotta un modello unico di valutazione genericamente improntato all’archetipo delle scienze fisiche, coi loro ristretti circuiti di iniziati. La normalità dell’autovalutazione e il rischio delle sue degenerazioni di cui al par. 2, non sono state discusse serenamente, ma sono state formalizzate nei criteri esteriori indicati sopra. L’ineliminabile “autovalutazione dei saperi” è stata più esorcizzata nella forma che gestita nelle deviazioni opportunistiche di cui al par. 2, che avrebbero dovuto essere contrastate; non credo sia un risultato voluto, anche se qualcuno se ne sarà rallegrato. Si tratta invece di un riflesso della consueta improvvisazione legislativa e delle difficoltà di bilancio, che hanno determinato una esiguità numerica dell’ANVUR rispetto alla quantità e alla diversità delle comunità scientifiche da supervisionare. Il rafforzamento dei parametri esteriori <sup>114</sup>, in una curiosa eterogenesi dei fini, ha quindi oggettivamente rafforzato l’autoreferenzialità delle accademie, con valutazioni tutte interne ai settori scientifico disciplinari, come fossero compartimenti stagni<sup>115</sup>. Vi contribuiscono anche i requisiti puramente formali, ed i sorteggi per le commissioni concorsuali di abilitazione scientifica, i cui membri sono stati equiparati con una serie di criteri quantitativo-statistici e controllabili, mettendo in secondo piano la reputazione reciproca degli studiosi

<sup>112</sup> Di cui riparleremo al prossimo paragrafo 8, e che è per altri versi molto apprezzata, ma con l’inconveniente burocratico di non essere incapsulabile in un modello unico e generalizzato di valutazione della ricerca.

<sup>113</sup> Ricordo che durante un seminario ANVUR sulla ricerca tale Ginevra Peruginelli, ricercatrice dell’istituto giuridico del CNR, teorizzò esplicitamente che la ricerca in materia umanistico sociale si dirige all’accademia, non agli interessati al tema, legittimando quest’affermazione controfattuale, contraria al senso comune, con la risposta a un questionario elaborato non si sa dove, non si sa come, non si sa da chi (ormai i questionari dati agli studenti, o ai passanti, come nei servizi televisivi, sembrano il surrogato del “dato oggettivo” delle scienze fisiche, con cui autoprodursi una legittimazione “fatta in casa”).

<sup>114</sup> Come il formalistico elenco dei titoli sulla partecipazione a convegni, ricerche, etc., rilevante per l’abilitazione di seconda fascia.

<sup>115</sup> È un processo di “accademizzazione” che ricorda quello secentesco con l’accademia dei Lincei, del Cimento, degli Agiati, e tante altre piccole consorte di notabilato locale (ricordo per motivi familiari l’accademia dei sepolti di Volterra), coincidenti col principio della fine del primato italiano dei saperi. Del resto l’accademizzazione fu, anche nell’Unione Sovietica, uno strumento di controllo burocratico sui saperi.

anche all'interno della stessa comunità scientifica, il prestigio, l'anzianità, la stima<sup>116</sup>.

Non è facile confrontare i vecchi processi di autovalutazione "qualitativo-sostanziali", magari spartitori, ma dove un po' la sostanza contava, con l'odierno formalismo; quest'ultimo è più facilmente strumentalizzabile da parte degli accademici più desiderosi di usare l'università come centro di potere, indifferenti rispetto ai contenuti. Forse, dove le tendenze opportunistico-spartitorie erano in forte minoranza, e la comunità scientifica era coesa sui contenuti, i nuovi processi valutativi hanno aiutato ad emarginare il disturbo di individualità "devianti" rispetto a circuiti virtuosi di autovalutazione<sup>117</sup>. Quando invece i circuiti opportunistico-spartitori erano già radicati, il modello unico di valutazione, esaltando l'autoreferenzialità delle accademie, ha invece rafforzato le necessità collusive di legittimazione reciproca, proprio con la "parificazione" e parcellizzazione del potere interno alle accademie. È nata una specie di "democrazia accademica", legata alla posizione gerarchica e al rispetto di parametri controllabili solo in modo autoreferenziale. Questo, nelle piccole comunità scientifiche, rischia di alimentare i circuiti relazionali che l'ANVUR avrebbe dovuto contrastare, a danno dei contenuti; vorrei sbagliarmi, ma è aumentato, dove era già notevole, il peso di favori, promesse, ventilate ritorsioni, contropartite e tatticismi, a danno della sostanza dei saperi<sup>118</sup>. In altri termini, più si delega la valutazione della ricerca all'interno della comunità scientifica più se ne recepiscono pregi e difetti<sup>119</sup>, rischiando di

<sup>116</sup> Cui si collegavano ad esempio le sopresse elezioni delle commissioni giudicatrici, che si prestavano ad accordi di potere, ma misuravano anche la reputazione scientifica all'interno della comunità. La loro totale eliminazione ha legato il potere esclusivamente al grado e ai requisiti formali (ad es. le "mediane"), legate a loro volta alle opacissime "riviste", investite di funzioni pubbliche di fatto incontrollabili, e quindi opache, come rilevato sopra.

<sup>117</sup> Il suddetto modello unico di controllo della ricerca è forse idoneo a "normalizzare" comunità scientifiche dove i processi valutativi andavano nel complesso bene, contrastando la crescita di processi opportunistici soltanto in embrione. Se però l'impatto dei processi valutativi centralizzati è stato di impedire la nascita di disfunzioni meramente potenziali, nelle comunità scientifiche tutto andava nel complesso bene, non era questo l'obiettivo che la pubblica opinione, come rilevato al punto 2, si aspettava. Il compito dell'ANVUR non era insomma prevenire strumentalizzazioni opportunistiche potenziali, e ancora in embrione, ma far rientrare strumentalizzazioni ormai diffuse, e avvertite nella pubblica opinione (sull'esito vedasi nel testo).

<sup>118</sup> Con la compartimentalizzazione dei saperi i comportamenti collusivi suddetti rischiano di ricevere, oggettivamente, nuovo alimento, almeno nei casi indicati di seguito nel testo.

<sup>119</sup> Se quindi, come rilevato già nel testo, i criteri ANVUR danno modo alle comunità scientifiche

omologare la valutazione in senso relazionale; questo soprattutto dove relazionalità e collusioni già si erano radicate in precedenza e dove la sostanza della ricerca è un collante “debole”, cui si crede poco e su cui non si hanno le idee chiare. In questi contesti la valutazione “corale” e autoreferenziale sopra descritta, agevola le minoranze più attive, sul piano relazionale, trasformandole in polo di aggregazione, per gli studiosi “non allineati”. I formalismi dei nuovi criteri di valutazione della ricerca oggettivamente agevolano le suddette forme di pressione, rendendo malleabile chi ritiene di aver bisogno di appoggi<sup>120</sup>; il rischio è più forte in quanto gli studiosi attenti alla sostanza sono in svantaggio di partenza, perché più dediti al sapere che a vuote schermaglie formalistico-valutative<sup>121</sup>; ne deriva la morte del sapere, con perdita di entusiasmo, demotivazione, ripiegamento su una “forma che serve” rispetto a una “sostanza che non serve”<sup>122</sup>, ovvero la fuga verso altre comunità scientifiche<sup>123</sup>.

Volendo fare un bilancio dei pro e dei contro sopra indicati possiamo ottimisticamente ipotizzare che si compensino; cioè che l’aiuto dato, come indicato

---

virtuose di marginalizzare individualità disturbatrici ed opportunistiche, vale anche l’inverso. Cioè la comunità scientifica pervasa da comportamenti opportunistici tende a marginalizzare, attraverso relazioni e collusioni “ad excludendum”, contenuti positivi della ricerca. I contenuti di sostanza possono essere infatti sgraditi a consorterie di potere quando disturbano gli assetti spartitori precostituiti, suscitando imbarazzi e gelosie in un contesto ormai ripiegato su sé stesso, con le comunità scientifiche ridotte a “cattedrifici”, cioè consorterie spartitorie di quelli che potremmo chiamare “posti di sapere”.

<sup>120</sup> Le consorterie relazionali di potere accademico, che avrebbero dovuto essere contrastate in nome del sapere, rischiano invece di essere alimentate proprio dai formalistici criteri centralizzati di valutazione.

<sup>121</sup> Che, inversamente a quanto avviene nelle comunità scientifiche virtuose, tendono a omologare le accademie in un circolo vizioso al ribasso, che emargina la sostanza dei saperi.

<sup>122</sup> La valutazione scientifica delle discipline economiche dipende ormai, a seguito di tendenze diffuse nella relativa accademia, e avallate dall’ANVUR, dalla pubblicazione su poche riviste accademiche estere, separate dal dibattito pubblico, e verso le quali i nostri ricercatori sono in una posizione di sudditanza. Abbiamo quindi sotto gli occhi il ripiegamento su se stesse delle discipline di economia generale, cioè i settori secsp01-secsp04, come dimostra l’emarginazione dell’accademia economica dalle discussioni sulla moneta e la moneta unica (sul punto il seguente video su youtube dal titolo “convegno CASAG valutazione della ricerca Lupi e Lenzi\_riflessi scienze economiche <https://www.youtube.com/watch?v=DJ0tRBtk-20&t=23s> per un mio convergente scambio di battute in proposito col presidente pro tempore del CUN, durante un convegno proprio sulla classificazione delle riviste, visionabile interamente digitando su youtube “convegno casag” al link <https://www.youtube.com/watch?v=FfEFrcVxclo&t=9143s>).

<sup>123</sup> Possibile solo con un notevole livello di visibilità personale, e di prestigio, in quanto qualsiasi gruppo ha le sue giuste tendenze alla chiusura. Verrebbero in mente altri approfondimenti sui danni della parcellizzazione accademica dei saperi, ma è bene rinviare.

sopra, alle comunità scientifiche più virtuose grossomodo compensi gli inconvenienti creati in quelle meno virtuose<sup>124</sup>; i vantaggi sono stati probabilmente nelle scienze fisiche, dove il prestigio e l'autodisciplina delle comunità scientifiche erano relativamente maggiori, e minori<sup>125</sup> gli atteggiamenti opportunistici di cui al par. 2, anche per la minore accessibilità di queste materie. Se però anche in questi settori l'autovalutazione fosse stata già "viziata" si può dubitare che i meccanismi ANVUR sarebbero stati un rimedio<sup>126</sup>. Ciò conferma la centralità dell'autovalutazione, nel bene e nel male, l'impossibilità di correggerne le disfunzioni "dall'interno" delle accademie, e la necessità di un approccio anche di merito, per cui faccio alcune ipotesi ai prossimi paragrafi.

### **8. Le sinergie tra organo di monitoraggio, gli "autogoverni dei saperi" e i loro utenti**

I formalismi di cui al paragrafo precedente fanno per certi versi rimpiangere lo spontaneismo delle vecchie autovalutazioni (par. 2) dove la sostanza dei saperi, sia pure confusamente, pesava di più<sup>127</sup>. Anche se però si tornasse di colpo al passato, eliminando l'ANVUR, resterebbero l'opportunismo valutativo e le sue deviazioni, che hanno delegittimato le comunità scientifiche agli occhi della pubblica opinione, come indicato a suo tempo. L'ANVUR è probabilmente una medicina sbagliata, così com'è, ma eliminarla non porterebbe autodisciplina valutativa nelle comunità scientifiche; l'abolizione pura e semplice sarebbe un passo indietro rispetto al

<sup>124</sup> Servirebbe infatti una analisi trasversale di tutte le comunità scientifiche, per capire in quale misura la valutazione abbia permesso di rimettere ordine al loro interno, emarginando le tendenze relazionali-spartitorie, oppure le abbia formalizzate, emarginando quanto restava dei vecchi criteri di sostanza; la "coralità" della valutazione, indicata nel testo, comporta una perequazione dei pesi specifici all'interno delle comunità, ma tra i fini dell'ANVUR non c'era certo la democratizzazione delle spartizioni e la distribuzione ecumenica del peso specifico tra chiunque abbia potere all'interno di comunità scientifiche trasformate in consorterie autoreferenziali. Il fine dell'ANVUR era la valorizzazione dei saperi, proprio a causa della delegittimazione delle comunità scientifiche, indicata al par. 2.

<sup>125</sup> O meno percepiti dalla pubblica opinione.

<sup>126</sup> Torna quindi l'inadeguatezza dei criteri formalistici ANVUR rispetto alle comunità scientifiche in cui le degenerazioni spartitorie avevano ormai attecchito.

<sup>127</sup> Il malessere si percepisce in tutti gli ambienti universitari, anche perché i saperi guardano alla sostanza e sono refrattari alle burocratizzazioni, su cui ironizza il video Anvur figlio di Miur, caricato su youtube da un noto studioso. Di questo malessere costituiscono un indizio i sempre più frequenti riferimenti, da parte dell'Ente, all'adempimento di obblighi di legge, segno di smarrimento sulla sostanza del suo ruolo; è un'involuzione tipica dei pubblici uffici in crisi, che cominciano a preoccuparsi non tanto dell'utilità delle proprie azioni, ma della loro conformità alla legge.

bisogno di “accountability” delle funzioni pubbliche di didattica e di ricerca; inoltre essa sarebbe politicamente improponibile finché le comunità scientifiche non recupereranno adeguata reputazione sociale.

Le comunità scientifiche dovrebbero smettere di giocare di rimessa, interrogandosi sui propri fattori di valutazione esterni e interni di cui al par. 1, e riconoscendo le disfunzioni di cui al par. 2. In tale sede i saperi dovrebbero darsi carico della propria autovalutazione, riferendo i concetti generali di ricerca, di scienza, e di originalità al loro specifico campo, precisando la genericità dei modelli unificanti finora proposti dall’ANVUR. A quest’autocoscienza delle comunità scientifiche dovrebbe affiancarsi l’autorità centralizzata di supporto, come l’attuale ANVUR, comunque più costruttiva di un sistematico ricorso alla giustizia amministrativa. Serve perciò riflettere su come questo ente esterno, potrebbe migliorare i processi di autovalutazione delle varie comunità scientifiche, rendendoli più virtuosi, cioè attenti alla sostanza e alle funzioni dei rispettivi saperi<sup>128</sup>; un punto di partenza <sup>129</sup>è quello secondo cui il compito di una siffatta agenzia non è “imporre” criteri esterni uniformi di valutazione <sup>130</sup>, ma interagire con le comunità scientifiche e sovrintendere alla ragionevolezza dei processi valutativi e di cooptazione da esse stesse elaborati. L’ANVUR non può stabilire normativamente cos’è scientifico<sup>131</sup>, ma deve piuttosto ripercorrere i criteri che le accademie si sono date per stabilire i propri profili di scientificità, valutarne la sensatezza teorica e gli eventuali scostamenti applicativi. Non si tratta tanto di un compito di “amministrazione attiva”<sup>132</sup>, ma di uno stimolo alla riflessione interna

<sup>128</sup> Evitando invece il già descritto modello unico della ricerca, che rischia -come indicato al par. 7- di formalizzare i pregi o i difetti delle comunità scientifiche, senza una supervisione di sostanza sui criteri da loro utilizzati.

<sup>129</sup> Di cui per quanto mi consta l’ANVUR si è anche resa conto, ma non abbastanza.

<sup>130</sup> Secondo una naturale tendenza di tutte le burocrazie ad adottare criteri seriali. L’ANVUR è nata invece proprio perché l’autovalutazione aveva delle criticità sostanziali, ed andava supervisionata nei contenuti, diversi da sapere a sapere.

<sup>131</sup> Come ha fatto con vari concetti enunciati in modo generico, anche se chiaramente ispirati alle scienze fisiche; si pensi all’internazionalizzazione, all’originalità, alla documentazione, all’innovatività, e tanti altri, che in sé sono vuoti, e vanno adeguati ai singoli saperi. Questi ultimi si sono invece trovati in imbarazzo davanti a queste formule stereotipe, spesso utilizzate strumentalmente per i noti inquinamenti opportunistici delle valutazioni (penso agli *abstracts* in inglese di articoli incomprensibili persino in italiano!).

<sup>132</sup> Dove il “governo dei saperi”, da parte di soggetti che vi sono estranei, inevitabilmente si risolve



alle accademie, di aggregazione, coordinamento e sintesi dell'autocoscienza dei saperi rispetto alla propria "scientificità". L'ANVUR non può quindi sostituirsi all'autovalutazione dei saperi<sup>133</sup>, ma può sovrintendervi, senza entrare sistematicamente nel merito della valutazione di ciascun "sapere". In sintesi si dovrebbe "valutare l'autovalutazione" e contrastare non il merito, ma i suoi usi strumentali, lambendolo in termini di ragionevolezza. Per essere affidabile, questa supervisione deve in qualche misura discostarsi dai processi interni alle comunità scientifiche, con le loro collusioni, convenienze, ritorsioni, minacce, favori, conflitti di interessi, indicati al par. 7. Occorrono in qualche modo pareri indipendenti, espressi sulla sostanza, destinati a restare agli atti, e anch'essi valutabili, avviando il circolo virtuoso della "valutazione dei valutatori"<sup>134</sup>.

Dovrebbero così prodursi sinergie per gratificare gli autori della ricerca, i loro interlocutori, il dibattito pubblico, l'interesse generale<sup>135</sup> e quindi l'immagine reputazionale della singola comunità scientifica e del mondo accademico nel suo complesso. Con un po' di immaginazione le risorse non mancano, prima di tutto all'interno delle stesse comunità scientifiche, sollecitando le valutazioni di sostanza, idonee a vivificare la discussione sui contenuti, con una motivazione scritta destinata a restare agli atti. Al di là di commissioni concorsuali ristrette, col loro dosaggio di aggettivi e stereotipi incontrollabili, le valutazioni potrebbero essere socializzate il più possibile all'interno della stessa comunità scientifica e degli interessati all'argomento, attivando sui contenuti un circolo virtuoso<sup>136</sup>. Tra

in burocratizzazione e formalismo.

<sup>133</sup> Come ha cercato di fare, tra l'altro con procedure modellate proprio sui saperi (scienze dure) in cui l'autovalutazione funziona meglio, e dove quindi ci sarebbe meno bisogno della sua sorveglianza.

<sup>134</sup> La democrazia, nel mondo del sapere, dipende dai contenuti, e quest'affermazione, intuitiva per le scienze fisiche, vale anche per quelle sociali; per queste ultime c'è solo un numero di interlocutori più vasto, anche se non si tratta tanto della maggioranza del gruppo sociale, ma di minoranze interessate agli specifici argomenti, di altri studiosi sociali, uomini delle istituzioni, categorie produttive, *opinion makers*, tendenze di opinione diffuse. Anche la democraticità delle scienze sociali si esprime cioè in un pluralismo di dibattito che non coincide con le maggioranze elettorali o parlamentari (la questione della democrazia nel sapere, tra scienze fisiche e scienze umanistico-sociali andrebbe però ripresa).

<sup>135</sup> Riducendo i gravi danni alla società nel suo complesso, descritti al termine del par. 6.

<sup>136</sup> Ricordiamo che i contenuti sono il collante che tiene assieme le accademie, secondo un filo conduttore del testo.

coloro che sono genuinamente interessati a un tema, non dovrebbe essere difficile distinguere le “expertise” genuine, attente ai contenuti, dagli stereotipi improntati alle convenienze delle relazioni accademiche. Al di là dei processi incontrollabili descritti al par. 7 per le *peer reviews*<sup>137</sup> la più trasparente forma di valutazione è mettere i “prodotti scientifici” a disposizione di tutti i membri della comunità scientifica; si può anche allargare il circuito con studiosi esteri, studiosi nazionali di materie affini, organi professionali, centri di ricerca estranei all’accademia, associazioni sindacali e di categoria, *opinion makers* di varia natura. La valutazione discussa, diffusa e controllabile, comporta prima di tutto una crescita culturale del singolo sapere, e una minore permeabilità relazionale, con annessi scambi di favori o ventilate ritorsioni. Non si può certo chiedere all’ANVUR di darsi carico, sapere per sapere, di queste procedure, ma un ente centrale di controllo della ricerca può validarne la ragionevolezza, rendendo i contenuti sempre più importanti. L’obiettivo è mettere ordine nell’inevitabile autovalutazione dei saperi e sovrintendere al rapporto tra i saperi e la loro funzione, evitando che diventino autoreferenziali e in ultima analisi parassitari. Sotto un certo profilo si tratta di ricostruire il rapporto fiduciario tra saperi e pubblica opinione, incrinatosi a seguito delle patologie di cui al par. 2. Dovrebbero così prodursi sinergie per gratificare gli autori della ricerca, i loro interlocutori, il dibattito pubblico, l’interesse generale<sup>138</sup> e quindi l’immagine reputazionale della singola comunità scientifica e del mondo accademico nel suo complesso.

Vista l’attuale frammentazione burocratica dei saperi<sup>139</sup> le riflessioni sul relativo contenuto e funzione, sui loro interlocutori nella società, in termini di bagaglio culturale, interessi, curve d’attenzione, esigenze e aspettative, dovrebbero provenire da aree aggregate, tipo quelle rappresentate nel CUN. Questa riflessione dovrebbe essere supervisionata dall’ente di ricerca, che dovrebbe garantire l’ordine della discussione; il risultato “di area” potrebbe poi essere ulteriormente

<sup>137</sup> Questo vale sia per le *peer reviews* sopra descritte a proposito delle riviste “scientifiche”, sia per quelle redatte ai fini della valutazione della qualità della ricerca.

<sup>138</sup> Riducendo i gravi danni alla società nel suo complesso, descritti al termine del par. 6.

<sup>139</sup> Nel mondo universitario italiano esistono infatti circa 390 settori scientifico disciplinari, di cui 21 in materia giuridica.

personalizzato per ulteriori specifiche tipologie di sapere che a tale area fanno capo; in queste approssimazioni successive, ogni sapere dovrebbe costruttivamente rapportarsi con quelli più generali e più specifici, nonché con quelli contigui<sup>140</sup>. Le risorse necessarie a questo circolo virtuoso sarebbero probabilmente minori rispetto a quelle assorbite dalla girandola di polemiche, formalismi, ricorsi ai giudici amministrativi per le classificazioni delle riviste, le abilitazioni scientifiche nazionali e le chiamate negli atenei<sup>141</sup>. Al di là delle generalizzazioni del modello valutativo unico<sup>142</sup>, l'ente di controllo dovrebbe coordinare e supervisionare un'autovalutazione che parte dal basso, e si svolge a vari livelli, tra comunità scientifiche interconnesse e cooperative. Si tratterebbe di una attività autovalutativa sul ruolo e la funzione del rispettivo sapere, anche a proposito dei ritorni sociali che esso deve fornire<sup>143</sup>. Sarebbe una attività condivisa, con l'ente di controllo che "dirige il traffico", gestisce lamentele, supervisiona le autovalutazioni, controlla l'archivio dei saperi in varia misura finanziati o sostenuti dal bilancio pubblico; anche i saperi, e le comunità scientifiche, sono infatti soggetti ai cicli della storia, generando interesse o perdendolo; a tal fine si tratterebbe di vigilare sul conservatorismo dei saperi, spesso tendenti a perpetuarsi per inerzia<sup>144</sup>, e sulle mode culturali tendenti a inserirsi tra i saperi in nome di un malinteso "nuovismo".

<sup>140</sup> Ad esempio il diritto si rapporta in parallelo con l'economia, la storia, la sociologia, la politologia, tenendo conto delle proprie specificità (diritto giurisdizionale, diritto amministrativo, diritto Romano, etc.) cui corrispondono delle sub-specificità. Era quello che pensavo di dover fare nei due gruppi di lavoro promossi dall'Anvur nell'area 12 (diritto), cui ebbi modo di partecipare.

<sup>141</sup> Volendola mettere sul piano dell'analisi economica del diritto, un ricorso più intenso alle accademie avrebbe consumato meno risorse e dato più soddisfazione agli interessati. Si sarebbe cioè massimizzata, in senso Benthamiano, l'utilità complessiva di tutti i soggetti coinvolti.

<sup>142</sup> Mi riferisco alle già commentate formule astratte, fornite "dall'alto in basso" (top-down), come originalità, documentazione, internazionalizzazione, etc...

<sup>143</sup> Questi ritorni sociali dei saperi sono, a seconda dei casi, conoscitivi, di ricadute tecnologiche, economiche, di riflessione e formazione sociale, cultura generale, salvaguardia della memoria culturale o dell'educazione estetica per il sapere letterario e artistico.

<sup>144</sup> Che proietta inutilmente questi saperi nel futuro solo grazie alla loro esistenza passata (è la tendenza al perpetuarsi delle istituzioni, tipico della burocrazia, all'insegna dell'Hegelian "tutto ciò che è reale è razionale").

## 9. (Segue). Il controllo sociale della ricerca tra scienze dure e scienze sociali.

Le sinergie di cui al paragrafo precedente vanno poi riferite ai singoli saperi, con personalizzazioni non affrontabili ovviamente in queste sede, ma cui sarebbe bene dedicare un volume sulla ricerca. In questa sede si può solo dare qualche indicazione metodologica, a partire dalla *"great division"* tra le "scienze dure", riservate a minoranze di iniziati, e le scienze sociali, maggiormente accessibili alla pubblica opinione, ai suoi vari livelli di interesse. Proprio per questo le scienze dure sono le più disciplinate (par. 7), ma anche le più pericolose, in quanto meno accessibili<sup>145</sup>; questa scarsa accessibilità rende più insidiosi i comportamenti opportunistici di cui al par. 2, che l'ANVUR dovrebbe fronteggiare. Qui l'ambiente sociale e il pubblico dibattito contano meno, e la "valutazione della autovalutazione" deve trovare altri punti di appoggio, come i controlli internazionali, e quelli interni, da parte di materie contigue, in grado di svolgere riflessioni di ragionevolezza<sup>146</sup>. Il controllo delle discipline contigue non solo è indipendente, ma è anche proficuo, perché l'epistemologia insegna che in questa aree i saperi si arricchiscono reciprocamente; oggi invece, nel modello unico di valutazione, mi consta che quando un settore scientifico disciplinare ha un numero adeguato di docenti, la valutazione si svolge interamente al suo interno, senza riscontri esterni e coi già indicati rischi collusivi<sup>147</sup>. Il desiderio di uniformità del modello valutativo in essere impedisce anche di dare un peso adeguato alla capacità di ottenere finanziamenti, che un tempo faceva storcere la bocca ai "puristi della ricerca" e su

<sup>145</sup> Mentre le scienze sociali, nel bene e nel male, sono "democratiche", nel senso di essere sottoponibili a un vaglio critico della pubblica opinione, nelle scienze fisiche il "sapere" ha un oggettivo "potere"; da cui derivano molte polemiche. Ricordiamo quelle sull'energia nucleare, sulla prevedibilità dei terremoti (cfr. il processo de l'Aquila), sui vaccini, sull'effetto serra, sull'inquinamento, sulle malattie delle piante (la *xilella* pugliese), sul "metodo stamina", su molte cure dei tumori (dal siero di Bonifacio al c.d. "Metodo di Bella"). Soprattutto con riferimento a queste cerniere tra poteri politico-giuridici e scienze fisiche, il diritto, come studio sociale delle pubbliche funzioni, può contribuire molto a rasserenare il livello del dibattito, veicolando sulla pubblica opinione i risultati delle discussioni tecnico-scientifiche.

<sup>146</sup> E quindi meno condizionabili dalle convenienze interne all'accademia, con le sue blandizie e minacce.

<sup>147</sup> Accresciutisi con l'estromissione dello studioso estero, che invece per le scienze fisiche era una cautela in più. È un aspetto del formalismo del modello unico di valutazione della ricerca, personalizzato il meno possibile sui singoli saperi, e sulle singole comunità scientifiche, coinvolte come "foglia di fico", per il minimo indispensabile indicato al par. 7.

cui oggi invece si insiste molto; certamente l'apprezzamento da parte di terzi, come aziende, enti privati di ricerca, associazioni sindacali e di categoria, è a parità degli altri fattori un titolo di merito. Occorrerebbe comprendere in quale misura l'intervento del privato sia dovuto al desiderio di accreditarsi anche attraverso il prestigio dell'università. Un interesse genuino è frequente nelle scienze fisiche, per le sinergie "industria-università", in campo biologico, chimico, medico, specie per il finanziamento della ricerca di base; vista la diffusione delle tesi di laurea sperimentali, e delle ricerche applicate, in questi settori, sono notevoli anche le ricadute didattiche<sup>148</sup>. Il finanziamento da parte di terzi di una ricerca sociale sperimentale, diretta alla contestualizzazione dei noti "dati sociali", mi è sembrato del tutto trascurato dal modello valutativo cui ho avuto modo di partecipare.

Man mano che si vira verso i saperi umanistico-sociali, più accessibili<sup>149</sup>, prende quota la possibilità di un "controllo sociale" più diffuso da parte degli interessati agli specifici argomenti. A questo fine rileva anche un aspetto espositivo, conformemente al ruolo secolare del sapere umanistico-letterario<sup>150</sup> nella formazione e trasmissione del bagaglio culturale diffuso<sup>151</sup>. Sotto questo profilo una prima valutazione riguarda la **capacità di suscitare un interesse nell'uditorio**<sup>152</sup>; ciò non dipende solo dall'argomento, ma dalla dislocazione espositiva dei concetti, dal loro rapporto con la quantità di parole, dallo scorrere del filo logico rispetto a dispersioni, ripetizioni, bruschi cambi di argomento. Queste valutazioni di fluidità e fruibilità, rispetto all'uditorio di riferimento prescelto dallo studioso sociale, accompagnano la sostanza del prodotto di ricerca, essendone un primo viatico. Mantenere coerenza ed organicità diventa sempre più arduo man

<sup>148</sup> Queste ricadute didattiche sono inferiori nelle scienze sociali, a meno che non ci siano alleggerimenti di programma nelle materie istituzionali, oppure si prospettino opportunità occupazionali, anche a fronte di studi aggiuntivi.

<sup>149</sup> Per la minor distanza, rispetto alle scienze fisiche, tra gli autori dei saperi e i loro fruitori.

<sup>150</sup> Che resta attuale, mentre quella filosofica, per le parti destinate alla spiegazione della natura, è stata spiazzata dalle scienze fisiche, come indicato al par. 2.

<sup>151</sup> Si tratta di quella che potremmo chiamare l'"intelligenza collettiva", declinata oggi col concetto di "pubblica opinione", intendendo per tale l'insieme delle persone sufficientemente libere dal bisogno da potersi occupare dell'organizzazione sociale e del bene comune, come indicato sopra par. 3 e più in generale Lupi, Diritto, cit. par. 1.6.

<sup>152</sup> Il riferimento è alle varie combinazioni di interlocutori, descritte sopra in questo scritto, che nel caso del diritto sono "sociali" o "tecnico-professionali", con varie possibili sfumature.

mano che i contenuti aumentano, ed è difficile coordinarli in un insieme efficace, innestando ogni argomento al punto giusto e per il peso che merita nel contesto del discorso<sup>153</sup>. La presentazione lineare e ordinata del “prodotto scientifico”, all’attenzione dei propri destinatari, almeno nel messaggio o nei messaggi principali, è un primo parametro di valutazione<sup>154</sup>.

Lo studioso sociale si trova davanti a una pluralità di “dati sociali” e di ragionamenti sul tema che si è scelto; in relazione ad esso ha il problema di coordinare le opinioni di una pluralità di interessati all’argomento, cui fanno capo punti di vista relativamente qualificati. Sullo sfondo di questa “socialità” di uditorio si comprende la limitatezza della “peer review” di pochi, modellata sullo specialismo delle scienze fisiche<sup>155</sup>. Qui si tratta di gestire il genuino e simultaneo interesse di molti studiosi, che magari potrebbero aggiungere in calce al “prodotto di ricerca”, ulteriori osservazioni di sostanza<sup>156</sup>. Insomma, nelle scienze umanistico-sociali, il suddetto controllo indiretto, di ragionevolezza, del merito delle valutazioni crea difficoltà opposte a quelle delle scienze fisiche<sup>157</sup>, ponendo quasi

<sup>153</sup> Questa difficoltà aumenta in proporzione ai ragionamenti da coordinare, anticipando e gestendo anche le possibili legittime obiezioni, prevedibili mettendosi nei panni dell’interlocutore. Cercavo metaforicamente di esprimere queste difficoltà paragonando lo studioso sociale a un giocoliere che deve tenere in aria, come fossero palline, una pluralità di riflessioni diverse (Diritto amministrativo, cit., par. 4.7, pag. 214).

<sup>154</sup> Vedremo invece al par. 9, a proposito della c.d. scientificità esteriore, altro riflesso dell’ispirazione delle scienze sociali alle scienze fisiche, l’idea secondo cui l’accessibilità sarebbe controproducente, rendendo il discorso “divulgativo” e non scientifico. Nelle scienze sociali, adottare la tortuosità, la complicazione e la sussiegosa erudizione a parametro di scientificità conduce all’autoreferenzialità, svuotando di senso le comunità scientifiche, con gli inconvenienti già indicati ai parr. 4-6 e ripresi al par. 9.

<sup>155</sup> Dove tra l’altro il pericolo delle collusioni è elevato e sostanzialmente incontrollabile, come indicato al precedente paragrafo 7.

<sup>156</sup> Qui c’è un curioso caso personale, relativo alla rivista in cui avevo adottato il modello delle osservazioni a margine indicato nel testo. Lo riferisco in quanto in quanto l’apposito comitato ANVUR ne ha proposto l’esclusione dalle riviste scientifiche, “de futuro”, un paio d’anni dopo la chiusura, il che fa pensare (oltre che a un ipotetico prof. Maramaldo) alle difficoltà di supervisionare migliaia di riviste. È genuina poi la curiosità per i criteri usati, probabilmente ispirati, come indicato al par. 5, alle scienze fisiche, nel presupposto che se uno scritto non banale è accessibile agli interessati al tema, con una cultura umanistica generale, allora non può essere scientifico; torna l’incomprensibilità come indizio di scientificità, che travisa evidentemente il concetto di “divulgazione”, tipico delle scienze fisiche, portando all’autoreferenzialità, e agli inconvenienti descritti al par. 6 e ripresi al par. 9.

<sup>157</sup> Per certi versi più semplice, ma anche più difficile, di quanto sia nelle scienze della materia, proprio per la maggiore accessibilità di queste discipline, e il numero maggiore di soggetti potenzialmente interessati, sia all’interno delle comunità scientifiche, sia fuori.

l'imbarazzo della scelta, tra più valutatori complementari, nessuno dei quali esclude gli altri; questa "socialità" della valutazione sarebbe oggi più facile grazie agli strumenti informatici di discussione e di interazione, come i blog, i video e i social, sono sempre più diffusi, rendendo anacronistica l'enfasi sulla *peer review* bilaterale, collegata alla pubblicazione cartacea degli scritti<sup>158</sup>. Su questo sfondo la *peer review* si conferma quindi come acritica importazione di procedure delle scienze (fisiche ma non solo) in cui esiste il timore che una divulgazione anticipata più ampia delle idee induca qualcun altro ad appropriarsene, sostanzialmente usurpandole. Nei saperi dove non esiste, o è gestibile, il rischio di usurpazione delle idee, la loro diffusione anticipata dovrebbe essere la prassi rispetto alle criticità della "peer review bilaterale" indicate al par. 7<sup>159</sup>.

Organizzativamente, la *peer review* è anche superata nella misura in cui declina il ruolo logistico degli editori, ed il potere di intermediazione e interdizione delle riviste, che paradossalmente risorge solo per i formalismi dell'ANVUR di cui al par. 7. Nella sostanza, vedersi pubblicato l'articolo in una determinata rivista non riguarda più la distribuzione, il contatto con gli interessati al tema, raggiungibili quasi a livello individuale, capillarmente, senza intermediazioni editoriali<sup>160</sup>. L'inserimento in una rivista significa piuttosto ammissione in una comunità, in un luogo di discussione virtuale<sup>161</sup>. A questo punto però canalizzare il lavoro solo su due revisori è fortemente limitativo rispetto alla sua messa a disposizione di un *panel* molto più ampio, come l'intera direzione e l'intero comitato dei revisori, aspettando le reazioni di chi è genuinamente interessato e si espone a prendere

<sup>158</sup> Cui echeggia anche il parametro ANVUR della "diffusione nelle biblioteche universitarie", rilevante ai fini della scientificità delle riviste.

<sup>159</sup> Cioè revisioni pilotate, sia nella scelta del revisore sia nel suo avvicinamento occulto, collusioni, e altri conflitti di interessi, impossibili da controllare, come rilevato al par. 7.

<sup>160</sup> Tanto è vero che oggi singoli studiosi pubblicano online i propri scritti e i propri video, con un seguito quantitativamente e qualitativamente migliore di quello raggiunto da molte riviste accademiche.

<sup>161</sup> Che però a sua volta ha poco senso, nelle scienze sociali, se è autoreferenziale, come abbiamo spiegato per l'economia e il diritto al par. 6, e di cui l'ANVUR dovrebbe verificare l'"impatto sociale", qualitativamente e quantitativamente, sul dibattito pubblico. È una prospettiva tutta da scoprire, in ulteriori interlocuzioni sul tema, in quanto le riflessioni svolte nel testo riguardano solo la socializzazione della valutazione tra interessati al tema previamente individuati.

posizione motivata<sup>162</sup>. La collegialità degli interventi, e quindi l'interlocuzione tra studiosi, già in sede di valutazione degli scritti, innesca il vero antidoto alle collusioni opportunistiche; la discussione motivata sulla sostanza dei saperi, a sua volta meritevole di seguito scientifico, è il nucleo dell'autovalutazione. Gli scettici potrebbero obiettare la mancanza, nella comunità scientifica di riferimento, in quelle contigue e nella società, di un adeguato numero di interessati al tema, ma l'obiezione suscita seri dubbi sulla vitalità scientifica, la motivazione e l'entusiasmo della comunità in cui ciò dovesse accadere<sup>163</sup>. Se una comunità scientifica è adeguatamente vitale e risponde adeguatamente a una funzione sociale, dovrebbe essere facile trovare un interesse che eccede quello dei due revisori. Quando, come in genere dovrebbe essere, il sapere consente una dialettica vivace tra una pluralità di interessati, ulteriore rispetto alla *peer review*<sup>164</sup>, è irragionevole ostacolarla; farlo mummificherebbe le interlocuzioni tra gli interessati, e contribuirebbe allo spegnimento dell'attenzione e dell'entusiasmo, come paradossalmente avviene per l'attuale formalismo asettico della doppia *peer review*, sia ai fini della VQR sia per le procedure richieste alle riviste.

C'è quindi ancora molto da fare per un controllo sociale sulla ricerca che inneschi un circolo virtuoso all'interno delle comunità scientifiche, aiutandole ad aiutarsi nel gestire al meglio le tradizionali e ineliminabili meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2. C'è ancora tutto da fare, in termini di autocoscienza della propria funzione, all'interno delle comunità scientifiche; in prospettiva proprio queste ultime dovrebbero infatti aiutare l'ente di controllo ad adattare la propria supervisione alla

<sup>162</sup> Questo maggior coinvolgimento e controllo sociale interno alle comunità scientifiche sarebbe possibile anche sottoponendo lo scritto in modo anonimo, cioè senza rivelarne l'autore.

<sup>163</sup> In questo caso sarebbe di fronte a una specie di "morte dei saperi", ridotti ad espressioni burocratico-accademiche, che andrebbero rifondate o anche eliminate, visto che nulla è per sempre e tutto si trasforma. Invece i criteri di valutazione ANVUR, come visto al par. 7, prendono per buone le comunità scientifiche senza chiedersi, per definizione, se esse hanno ancora un senso nella loro composizione specifica. Tutto ciò che è reale è razionale, in questa prospettiva, con buona pace dell'innovazione e trasformazione dei saperi.

<sup>164</sup> Che si giustifica ripetiamo, con la riservatezza di alcune particolari ricerche, e il timore di loro eccessive divulgazioni preventive, per paura che altri se ne appropriino. Dove non ci sono questi rischi, o riuscendo a gestirli, la massima divulgazione preventiva fa solo bene, abbandonando il modello dell'iperspecializzazione iniziatica, spesso assente persino nelle scienze sperimentali.



specifica varie forma di sapere, in un circolo virtuoso di interlocuzione reciproca<sup>165</sup>. Le diversità tra i saperi vanno quindi gestite e non esorcizzate<sup>166</sup>, sia per valutare i singoli saperi sia per governarne le aree di cerniera, a maggior ragione quando sono a cavallo tra scienze fisiche e scienze sociali, come per la genetica, la sostenibilità dello sviluppo, le “neuroscienze”, la “bioetica”, gli indici di ricchezza sostitutivi del PIL e tanti profili che qui possiamo solo sfiorare. Il punto di partenza per questo circolo virtuoso è riflettere sulla sostanza della ricerca nei vari comparti del sapere, come faremo ai paragrafi seguenti tornando a quello giuridico.

### **10. Valutazione della ricerca giuridica rispetto ai suoi vari interlocutori: uditorio tecnico-professionale, “scientificità esteriore” e pubblico dibattito**

Il diritto, con la sua dialettica tra tecnica professionale e studio sociale dei pubblici uffici (parr. 3-6), è emblematico delle diverse sfumature e prospettive rinvenibili in un macro-comparto del sapere. Questa pluralità di sfumature e prospettive può essere dannosa, se non gestita con adeguata consapevolezza, trovando alcuni denominatori comuni; uno di essi riguarda tutta la ricerca sociale, che non scopre verità latenti nel mondo fisico, ma si confronta con azioni e riflessioni umane, individuali e collettive, e deve confrontarsi col bagaglio culturale degli interlocutori; un ulteriore aspetto comune è la necessità che lo studioso sociale guidi i propri interlocutori a usare il proprio bagaglio culturale, e la propria curva di attenzione, da una prospettiva che in precedenza non consideravano<sup>167</sup>. Queste caratteristiche generali delle scienze sociali si puntualizzano, nello studio del diritto, sulle funzioni dei pubblici uffici, nelle sfumature scientifico-tecniche di

<sup>165</sup> L'interazione tra ANVUR e comunità scientifiche dovrebbe basarsi sul reciproco aiuto. Anziché proporre i formalismi del modello unico di controllo, l'ANVUR dovrebbe spingere ogni comunità scientifica a valutarsi, controllando come essa svolge questo compito. Come è bene che sia per qualsiasi funzione pubblica, più stimolata quando si sente compresa dalla pubblica opinione e quindi “valutata”. Questa “supervisione sociale” rende più agevole la valutazione dei meriti e dei demeriti all'interno dell'ufficio pubblico, altrimenti affidata a fattori, diciamo così “relazionali”, intuitivamente non positivi.

<sup>166</sup> Appiattendole in un modello unico di valutazione.

<sup>167</sup> È un po' la maieutica di Socrate, dove forse il primo “dato” del sapere umanistico sono le conoscenze e le esperienze di coloro con cui si interagisce, dal che l'importanza della comunicazione dei contenuti e della individuabilità di un filo logico nel discorso. Rispetto a questo “dato umano” i già indicati “dati sociali” rappresentano un passaggio ulteriore.

cui ai par. 3-6. Anche la ricerca giuridica va quindi valutata per la sua capacità di intercettare il bagaglio culturale dei propri interlocutori, il loro interesse e la loro attenzione<sup>168</sup>, scomponendone le sensazioni, coordinandone le riflessioni e corredandole con punti di vista ulteriori e dati sociali<sup>169</sup>. Rispetto ad altri studi sociali, il diritto si caratterizza per una discreta varietà di interlocutori, quanto a formazione ed esigenze<sup>170</sup>; abbiamo infatti gli interlocutori tecnico-professionali, cioè gli “operatori del settore”<sup>171</sup>, intesi come giudici, avvocati o altri professionisti del diritto; questi interlocutori hanno bisogno di fronteggiare, per opportunità di varia natura, problemi tecnici di cui non hanno esperienza diretta<sup>172</sup>, ma che con varie approssimazioni riescono a inquadrare. La loro preparazione, derivante dall’esperienza operativa professionale, è infatti “specialistica”; quest’ultimo aggettivo non ha una valenza positiva nelle scienze sociali, essendo sinonimo di settorialità casistica, finalizzata a scopi non solo pratici, ma contingenti, “di nicchia”; l’interesse generato da motivi professionali, infatti, viene meno non appena si avverte che una certa prospettiva non rileva per risolvere il proprio specifico problema; del resto è normale che il professionista non cerchi “spiegazione” e “comprensione”, ma segua le vicende del cliente così come accadono, per definizione in modo “scientificamente disordinato”<sup>173</sup>. È quindi inevitabile, quando l’importanza della pratica lo consente, cercare interlocuzioni con professionisti più esperti oppure con studiosi giuristi, con cui talvolta cogestire la pratica; questo livello di comunicazione può definirsi “scientificità per tecnici” ed

<sup>168</sup> Contestualizzandoli all’occasione di contatto, e quindi alle aspettative dei destinatari.

<sup>169</sup> Il bagaglio culturale di coloro cui ci si rivolge costituisce il punto di partenza su cui fare leva per suscitare in loro ulteriori riflessioni, nella consueta dialettica delle scienze sociali. Dopo essersi collegati al bagaglio culturale del proprio uditorio è possibile integrarlo con ulteriori informazioni, indirizzandolo verso prospettive in tutto o in parte nuove, il che esprime in ultima analisi il grado di originalità e di “innovatività”, cui fa spesso riferimento la valutazione della ricerca.

<sup>170</sup> Si tratta, ripetiamo, degli interlocutori tecnico-professionali, tipici della tradizione tecnica del diritto, cui si aggiungono, secondo varie sfumature, gli interessati alle varie funzioni sociali dei pubblici uffici, cioè al diritto come scienza sociale, nei termini di cui al par. 4.

<sup>171</sup> È un uditorio tipico delle discipline giuridiche c.d. “di diritto positivo”.

<sup>172</sup> Questo può accadere per la necessità di gestire la questione in proprio, o valutare la competenza di altri professionisti da cui farsi affiancare.

<sup>173</sup> Questa fisiologica tendenza al “generalismo” della professione forense dipende sia da motivi economici sia dalla complessità concettuale di chi ha il rapporto col cliente di trasmettere ad altri i termini del problema.

ha varie sfumature; i suoi interlocutori possono illudersi di trovare una soluzione preconfezionata oppure cercare un confronto ideale per mettere a fuoco la questione, inquadrandone i termini, prevenendo le perplessità e i dubbi. Impostare quest'interlocuzione "tecnica" nei termini normativistici di cui al paragrafo 6 comporta inevitabili sfasamenti tra punto di vista dell'autore e del lettore; quest'ultimo chiede conferme di sostanza, sia pure su situazioni "di nicchia" e si trova davanti una litania di riferimenti normativi e giurisprudenziali, vagamente intrecciati. Anche il lettore tecnico ha insomma bisogno che il testo si colleghi al suo bagaglio culturale, e lo guidi su una prospettiva non immediatamente familiare; partendo dai dati normativi spesso neppure si colgono i problemi di cui legislatore e pubblici uffici si davano carico e si deludono le aspettative persino degli interlocutori tecnici, che nella vana speranza di trovare risposte si dirigono verso una pubblicistica praticoide, in mano agli editori e priva di qualsiasi controllo di qualità<sup>174</sup>.

Anche la millenaria "scientificità per tecnici" è stata quindi pregiudicata dalla già indicata tendenza del diritto a ispirarsi alle scienze sperimentali; ciò avviene esprimendosi con riferimenti ai materiali normativi<sup>175</sup> e fingendo di trovarvi le arcane razionalità che i fisici trovano nel dato naturale. È un tentativo della tradizionale tecnica forense di rivestirsi di scienza, che ha avuto conseguenze disastrose, connesse alla sopravvalutazione dell'impostazione forense, di cui al

<sup>174</sup> È un altro riflesso della già descritta confusione della scienza, che si riflette sulla tecnica.

<sup>175</sup> Si tratta, come sopra specificato in nota (e al par. 4.3. di Diritto amministrativo dei tributi, pagine 175-178) di un riflesso giuridico di una tendenza di molte scienze sociali, forse derivante dal desiderio di legittimazione, credito, autorevolezza, fondamento, come nelle scienze fisiche; proprio a queste ultime economia e diritto, con criteri diversi, si ispirano, l'una nel metodo (matematico) e l'altro nell'oggetto ("dato normativo" par. 6). In genere è una tendenza genuina, dovuta all'insicurezza e all'imitazione, che raramente si fa consapevole; solo in questi casi non ci si fa scrupolo di espedienti per mettere in difficoltà gli ascoltatori, come nella ciarlataneria delle scienze fisiche, fatta da impostori consapevoli e lucidi. I peggiori danni della scientificità esteriore riguardano però proprio la maggioranza che la pratica in buona fede; proprio costoro perdono pian piano entusiasmo per le litanie di riferimenti e vedono pian piano atrofizzarsi le capacità di ragionamento. È una malattia contagiosa, perché all'interno delle comunità scientifiche conviene adeguarvisi; sia perché contrastarla è sterile, non porta a risultati "di merito", spendibili all'esterno dell'accademia, dove a nessuno interessa che determinati scritti siano privi di senso compiuto. Nell'accademia, il contrasto scatena invece le ritorsioni ambientali indicate sopra. Quindi non c'è motivo a impegnarsi in una lotta contro il vuoto.

par. 3<sup>176</sup>; gli scritti giuridici hanno cominciato a essere costruiti partendo dai “materiali normativi” (“le fonti”), sistematizzandoli alla ricerca di loro fantomatiche razionalità latenti<sup>177</sup>; le pubbliche funzioni sono state trascurate, arrivandoci stancamente, nel migliore dei casi, attraverso i materiali. Tuttavia si intuisce che il semplice commento dei materiali è “descrittivo” e non “scientifico”; si innesca così la tendenza<sup>178</sup> a “nobilitare la tradizione tecnica”, paludando i commenti di allusioni ad arcane verità latenti all’interno del “dato normativo”<sup>179</sup>, ad imitazione del “dato naturale” delle scienze fisiche. In questo modo, cercando di allontanarsi dalla sua tradizione tecnica, il diritto non diventa “scienza sociale” (par. 4), ma imbocca una strada senza uscita<sup>180</sup>; il “giurista avvocato” sembra da un lato vergognarsi del proprio millenario passato, che tuttavia lo condiziona, riportando inconsapevolmente tutto il diritto alla funzione giurisdizionale. Quest’ultima distoglie dalla generalizzazione del diritto come studio di tutte le pubbliche funzioni, impantanandolo nelle secche della c.d. “scienza normativa”, come indicato al par. 5. Il normativismo genera così un’“impasse”, uno stallo, tra ritenersi in dovere di partire dai riferimenti ai “materiali normativi”, evitando di esporsi solo col proprio

<sup>176</sup> Riportare invece i materiali normativi a un quadro scientifico della funzione pubblica sottostante, contraddirebbe il già indicato postulato di partenza, ispirato alla matrice tecnico forense del diritto, di cui al par. 3; è un postulato diffuso soprattutto nelle materie “di diritto positivo”, impropriamente definite “privatistiche” (par. 3), dove il legame con la funzione giurisdizionale è particolarmente forte.  
<sup>177</sup> Si ricordi il fuorviante accostamento, commentato al par. 5, tra “dato normativo” e “dato naturale”, che spinge a cercare nel primo la stessa razionalità latente, le “leggi oggettive” che fisici e biologi cercano nel secondo, seguendo la più volte citata ispirazione alle scienze dure (par. 5). Invece i materiali normativi sono in tutto o in parte incoerenti, in quanto assecondano una pluralità di tendenze ed esigenze, che la politica e i pubblici uffici hanno l’obiettivo di governare, non di studiare, riflettere ed insegnare (sopra par. 6 con riferimenti ai parr. 2.4. e 5.3. di Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, cit.).

<sup>178</sup> Anticipata al par. 6, parlando dei pro e dei contro del normativismo.

<sup>179</sup> E negli altri “materiali”, a partire dalle sentenze.

<sup>180</sup> La scientificità esteriore fa pensare a un’istintiva tendenza della tradizionale letteratura giuridica “tecnico-professionale”, a darsi una legittimazione scientifica, senza neppure chiedersi cosa siano le scienze sociali, sopravvenute dopotutto dopo millenni di tradizione giuridico forense. Vista la matrice tecnica del diritto si potrebbe citare l’aforisma, “se non puoi convincerli confondili”, non a caso frequente usato in ambiente avvocatesco. Rinvio al par. 3 di Diritto Amministrativo dei tributi sugli ostacoli della scientificità esteriore alle comparazioni nel tempo e nello spazio, nonché all’internazionalizzazione, cui fanno tanto riferimento, per molti versi giustamente, i recenti parametri dell’ANVUR. L’unica internazionalizzazione possibile della scientificità esteriore è quella con studiosi distratti, desiderosi di turismo accademico, o anch’essi vuoti di contenuti, in quanto le collusioni non hanno confini, e le inconsistenze tendono a legittimarsi a vicenda.

ragionamento<sup>181</sup> e “scoprire qualcosa”, cioè “essere originale”. Lo stallo viene quindi superato con un espediente, sempre più diffuso, che si autoproduce in modo generalmente inconsapevole<sup>182</sup>. L’espedito è riportabile al tentativo di legittimarsi complicando questioni semplici, con sussiegosi miscugli di riferimenti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali<sup>183</sup>, interpolati da allusioni di circostanza e divagazioni<sup>184</sup>; sono discorsi ineffabili, che si presentano come “scientifici” quanto meno sono comprensibili, ma restando vagamente in tema mettono in difficoltà l’interlocutore e il valutatore. Abbiamo quindi le banalità rivestite di sussiego, gli ammiccamenti all’attualità, a fantomatiche nuove prospettive, le allegazioni controfattuali, ma suffragate casualmente da qualche “materiale normativo” decontestualizzato, da frasi buttate là come riempitivo etc..

**Il denominatore comune è proprio esprimersi per sottintesi, alludendo a vaghi contenuti, che solo gli iniziati potrebbero comprendere**, il che mette in difficoltà il critico; le critiche di merito sono infatti paralizzate proprio dalla mancanza di un filo conduttore; essendo impossibile una critica costruttiva, resterebbe la delegittimazione totale; la scientificità esteriore si difende alludendo, esplicitamente o meno, ad un senso del discorso<sup>185</sup>, che sarebbe proprio il critico

<sup>181</sup> Chi fosse tentato di andare direttamente alla sostanza delle funzioni pubbliche, senza passare per i materiali normativi, teme quindi accuse di soggettivismo e di scarsa scientificità.

<sup>182</sup> E che non riguarda solo il diritto, ma in varia misura tutta la necessità di legittimazione del sapere umanistico sociale, nel rapporto tormentato con le scienze della materia, cui facciamo riferimento già dal par. 2; questo rapporto tormentato, e non razionalizzato, emerge anche in Antiseri, Metodologia delle scienze sociali, UTET, 2011, con la sua aspirazione volontaristica (e controfattuale) a una metodologia unica del sapere; materie come “metodologia delle scienze sociali” confermano che il “metodo”, come “la valutazione”, come l’organizzazione, sono “forme”, certamente importanti, ma che non è proficuo analizzare senza riferirle a un determinato contenuto. Per tornare al nostro tema, insomma, la “valutazione dei saperi” non è un esercizio in sé, ma dipende dai saperi sottostanti.

<sup>183</sup> Una specie di grandi bibliografie, riferimenti privi di ragionamenti, che ho definito “scientificità esteriore” in Diritto amministrativo dei tributi, cit., par. 4.3., pagg.175-178.

<sup>184</sup> Che magari valorizzano escamotages dialettici della legislazione, casuali e innocui, come portatori di chissà quali significati reconditi. Lo stesso per le formule usate dalla giurisprudenza, preoccupata della coerenza sistematica ancora meno della legislazione, e che “prima decide, poi motiva”.

<sup>185</sup> La vaga attinenza al tema blocca l’istintiva difesa dell’interlocutore verso discorsi senza filo logico, e lo si vede nelle supercazzole di Amici Miei (o nei generatori casuali di frasi senza senso, reperibili in rete) dove c’è un vago addentellato con qualcosa di pertinente, come ho indicato specificamente in Diritto, cit. pag. 176 nota 869.

a non capire<sup>186</sup>. Questa tendenza si diffonde perché mette in imbarazzo chi dubita della propria competenza sul tema<sup>187</sup>, innescando collusioni con chi avrebbe strumenti di controllo o titolo per intervenire; ci vuole coraggio, infatti, per dire che qualcosa di vagamente in tema non ha senso, ed è più comodo lasciarsi dare fiducia, presupponendo che “se ha scritto qualcosa un senso ci sarà”. Quest’atteggiamento benevolo evita infatti di farsi dei nemici, come indicato al par. 7, nelle agguerrite minoranze che, nelle accademie, adottano questo stile, spalleggiandosi a vicenda, e litigando solo per le spartizioni accademiche. Questa tendenza espositiva è purtroppo contagiosa, facilmente trasmissibile per imitazione a chi è debole e timoroso di esporsi, come gli autori più giovani<sup>188</sup>. Si diffonde quindi il preconcetto secondo cui il discorso scientifico presuppone paludati ammiccamenti ai “materiali normativi”, bollando come “divulgativo” o “sociologico” chi parla direttamente di pubbliche funzioni e di uffici che le svolgono<sup>189</sup>. A questo stile purtroppo si adegua in varia misura anche chi avrebbe qualcosa da dire, e ciò rende meno diretti e più opachi anche scritti dove una qualche sostanza c’è, oppure innescati da un’idea genuina dell’autore, che poi si annebbia nell’esposizione<sup>190</sup>. Del resto un singolo autore non può certo affrontare questo nodo concettuale generale della scientificità umanistico sociale applicata al diritto, e quindi aumentano gli scritti in cui si “parla di riflesso”, e in cui si capisce sempre meno, al di là dell’onestà intellettuale dell’autore. Invece di evolversi rispetto alla sana esposizione “tecnica” del passato, verso una scienza sociale dei

<sup>186</sup> In altri termini l’autore anticipa le accuse di mancanza di senso compiuto accusando potenziali critici di non capire. Il seguito diventa un fatto di potere, o di fede (come accade per il credente, che risponde ai dubbi dell’agnostico accusandolo di “non avere fede”). È un meccanismo mentale analogo a quello della fiaba dal titolo “i vestiti nuovi dell’imperatore”.

<sup>187</sup> Il quale non può escludere che il discorso abbia un senso recondito, anche se lui non lo comprende.

<sup>188</sup> Che devono redigere qualcosa di simile a lunghe bibliografie commentate, appoggiandosi a “riferimenti normativi” e alludere a un loro significato ipotetico.

<sup>189</sup> È un preconcetto anch’esso ispirato all’imitazione inconscia delle scienze fisiche (par. 2), col loro uditorio specialistico di “sapienti”. In materia giuridica e di scienze sociali in genere, questo serve solo a rendere autoreferenziale il sapere. Sono proprio i comportamenti che l’ANVUR dovrebbe contrastare, in quanto coltivati dai settori opportunistico-spartitori del mondo accademico, per proseguire le strumentalizzazioni opportunistiche di cui al par. 2 e 7, grazie a collusioni con altri autori di scritti analoghi e loro protettori e frasi stereotipe e incontrollabili con cui ci si copre a vicenda, “pilotando” il giudizio in positivo o in negativo.

<sup>190</sup> Rimanendo nella penna, come si diceva una volta.

pubblici uffici, siamo andati addirittura indietro rispetto alle necessità rilevate ai par. 4-6<sup>191</sup>. Oltre a non diventare “scienza sociale” il sapere giuridico è così entrato in crisi anche nel suo vecchio ruolo di “scienza per tecnici”. I “pratici”, giudici, avvocati, funzionari, etc., sono stati infatti disorientati dai suddetti criteri espositivi<sup>192</sup>, sentendosi senza guida dove ne avrebbero bisogno. Il danno reputazionale dell’“accademia giuridica” si è riflesso non solo nel dibattito sulle pubbliche funzioni<sup>193</sup>, ma nella stessa interlocuzione tecnica, con giudici, avvocati, pubblici funzionari, professionisti.

Nessuna “valutazione esterna della ricerca” può contrastare la scientificità esteriore, come infezione “interna alla ricerca”; già gli studiosi del settore faticano per capire in quale misura, dietro riferimenti e paludamenti, nello scritto esistano idee con una qualche sostanza; quest’ultima poi non deve essere banale<sup>194</sup>, ma “innovativa” e “originale”; ciò non significa “dire qualcosa che nessuno ha mai detto”, come nella logica delle scienze fisiche, con la loro idea di “scoperta” e di primogenitura brevettuale. Nelle scienze sociali si tratta piuttosto di innovare e di essere originali rispetto al livello medio del dibattito su una determinata questione. Anche la scientificità esteriore rientra comunque nella tendenza delle discipline giuridico-economiche a ripiegarsi su sé stesse, imitando le scienze fisiche, svuotandosi di sostanza, riducendosi a cattedrifici autoreferenziali<sup>195</sup>, scavalcate da sociologia, giornalismo e spiegazioni “fai da te” (par. 6). Il diritto già vede le “teorie”, alternative, parallele e disordinate, delle magistrature, dei professionisti, dei giornalisti, delle associazioni di categoria, dei personaggi più estemporanei in cerca di visibilità; nella confusione dei saperi, aumentano i margini di manovra dei

<sup>191</sup> Sempre più necessaria nella misura in cui, secondo quanto indicato al par. 2, la spiegazione dei fenomeni sociali, su cui innestare la tecnica giuridica, non preesiste nel bagaglio culturale generale. Il diritto come tecnica ha quindi bisogno, quando non la trova già fatta nel bagaglio culturale diffuso, di una cornice di studio delle pubbliche funzioni, costituente il diritto come scienza (parr. 3-6).

<sup>192</sup> Si tratta sempre di un interlocutore giurista, che vuole inquadrare un settore in cui non s’è mai incardinato prima, ma che possiede un retroterra giuridico tecnico.

<sup>193</sup> Come abbiamo visto al par. 6, sulla auto-emarginazione graduale degli studiosi sociali, non solo giuristi, dal dibattito pubblico.

<sup>194</sup> Si tratta di distinguere i “prodotti di ricerca” con dei contenuti, sia pure oscurati dalla “scientificità esteriore” da quelli pieni di vuote complicazioni di questioni semplici.

<sup>195</sup> Come ho visto accadere, nella mia esperienza personale, per il diritto tributario, ma ho la fondata sensazione sia accaduto per molte altre materie economico aziendali e anche giuridiche.

poteri, dei pubblici uffici<sup>196</sup>, dei professionisti<sup>197</sup>, dell'editoria, dei mass media, fino a ciarlatani e millantatori, con vari intrecci tra simili profili. Nessuno comunque spreca energie a criticare l'accademia, cercando anzi di sfruttarne la residua autorevolezza per diventare in qualche modo "visibile", o usandone i difetti come pietra di paragone legittimante. Il settore tributario, da cui proviene chi scrive, è un esempio di come tutti coloro che gravitano attorno a un determinato sapere, a vario titolo, cerchino di profittare della sua confusione. Il prezzo è però la proporzionale disgregazione dei saperi umanistico-sociali e lo sfilacciamento dell'unico collante sociale residuo, dopo la crisi delle trascendenze, dei nazionalismi, delle ideologie, del consumismo<sup>198</sup>. Il sapere resta l'unico possibile collante sociale, e il coordinamento delle tendenze intrecciate nella pubblica opinione non può certo avvenire a cura dei "pubblici poteri", ma ha bisogno dei "pubblici saperi"<sup>199</sup>; senza di essi la formazione sociale si sfilaccia, tutti si improvvisano esperti di tutto, con proposte magari dotate di un minimo di sensatezza, ma riduttive e semplicistiche, cui servirebbe il coordinamento degli studiosi sociali prima di essere rilanciate da politici e comunicatori<sup>200</sup>. Il diritto come studio degli uffici pubblici è parte essenziale di questo circolo virtuoso, e senza di esso entra in crisi anche la sua tradizionale interlocuzione tecnico-professionale, ai cui generi letterari dobbiamo adesso tornare per concludere il presente scritto.

<sup>196</sup> Ad esempio la cultura dell'ANM, della Cassazione, delle magistrature amministrative.

<sup>197</sup> Anche tramite le fondazioni dei rispettivi organi, ai fini della formazione professionale permanente.

<sup>198</sup> Si ricordi la già indicata deresponsabilizzazione dei pubblici uffici, con lo sfilacciamento della trama pubblicistica che contiene l'organizzazione sociale, col rischio che il contenuto economico-produttivo rapidamente si disperda (Lupi, compendio di scienza delle finanze, 2017, par. 2.10.).

<sup>199</sup> Senza un'adeguata interlocuzione sociale sul ruolo dei pubblici uffici, la loro attività è soggetta a spinte eterogenee, tra cui di volta in volta si scelgono quelle più adatte alla convenienza e all'immagine. I pubblici uffici non riescono insomma, per definizione, ad andare oltre il sapere tecnico, sia pure più organico di quello di singoli professionisti, ma non hanno il ruolo di coordinare il dibattito pubblico sulla loro funzione, cioè di costruirne una scienza sociale, come indicato al par. 3. Essi sono inoltre appiattiti sulla quotidiana autoamministrazione, e timorosi di attirarsi le critiche di una qualche tendenza di opinione che si fronteggia nel loro settore.

<sup>200</sup> È quanto avviene in materia tributaria, come descritto in Diritto amministrativo dei tributi, cit., par. 4.4., ma la situazione è analoga per tutte le funzioni giuridiche in cui servirebbe la cornice scientifica di cui al par. 4 di questo scritto.



## 11. "Prodotti di ricerca" giuridici e loro valutazione, tra tecnica e scienza

Nella pubblicistica giuridica si ritrovano varie sfumature tra diritto come tecnica professionale<sup>201</sup> e diritto come studio sociale delle pubbliche funzioni; sono prospettive entrambe legittime e utili, che non si escludono l'un l'altra, ma si completano con varie combinazioni. Queste ultime sono un elemento rilevante ai fini della valutazione di "scientificità", che presuppone una coerenza del "prodotto di ricerca" rispetto ai propri obiettivi. Riferendo esattamente un lavoro ai rispettivi destinatari è possibile da un lato non penalizzare l'autore chiedendogli riflessioni fuori luogo rispetto al proprio obiettivo; d'altro canto è possibile non favorire l'autore, riferendo ottimisticamente lo scritto a imprecisati destinatari in grado di capirlo, come indicato al paragrafo precedente per la "scientificità esteriore"<sup>202</sup>. Esponiamo prima la tradizionale "scienza per tecnici" (par. 3 ss.), che va ovviamente salvaguardata e valorizzata; bisogna però evitare il rischio di valutare positivamente articoli a prima vista privi di senso compiuto, per via del sospetto che qualche tecnico potrebbe vedere al loro interno significati ineffabili. L'individuazione del livello di discorso da cui si pone l'autore è quindi importante ai fini della valutazione, che richiede anche di comprendere in quale misura l'autore cerchi invece, anche senza volerlo, solo di complicare questioni semplici per legittimarsi agli occhi del lettore, facendo proprio leva sulla suddetta diversità di possibili piani del discorso giuridico<sup>203</sup>; nessuna preclusione verso la tecnica professionale, ma essa - sul piano scientifico- presuppone una capacità di collegamento ad un bagaglio culturale economico-giuridico medio-alto; un articolo che direttamente si immerge in contorti specialismi va già insomma visto con comprensibile diffidenza. Un articolo tecnico è del tutto legittimo, ma per essere anche scientifico, ancorché settoriale, deve inquadrare concettualmente il proprio tema con un minimo di respiro, senza esordire con una litania di contorti riferimenti, normativi, giurisprudenziali e dottrinali; questa serie di riferimenti è infatti

<sup>201</sup> Tradizionalmente "forense".

<sup>202</sup> Il rischio è quello di avallare scritti oscillanti tra la dimensione tecnica e quella scientifica, senza soddisfare né l'una né l'altra, ma generando solo disorientamento.

<sup>203</sup> Al piano tecnico-professionale si aggiungono lo studio sociale dei pubblici uffici e quello storico di entrambe le prospettive appena indicate.

compilativa, “descrittiva”, anche se magari inutilmente paludata dalla scientificità esteriore di cui al precedente par. 10. Il diritto può essere anche “scientifico per tecnici”, ma deve avere un’anima, cioè spiegare di cosa sta parlando, senza usare come battistrada del discorso la suddetta litania di riferimenti.

A maggior ragione quest’impostazione è necessaria quando il diritto si pone come scienza sociale dei pubblici uffici, secondo quanto indicato al par. 4; parlando di sicurezza, di ambiente, di determinazione dei tributi, di sanità, istruzione, beni culturali, etc., contorti riferimenti alla normativa sottostante infastidiscono inutilmente gli interlocutori; gli interessati a una specifica funzione pubblica vedono infatti diluirsi inutilmente il discorso su tecnicismi estranei alla prospettiva “conoscitiva” da cui essi si pongono<sup>204</sup>; a questo livello interessano anche profili di equità-efficienza, uso e distribuzione delle risorse<sup>205</sup>, “dati sociali” qualitativi e quantitativi<sup>206</sup>; questi ultimi sono il “fondamento” della ricerca, in quanto esprimono il peso del tema affrontato sulla gestione di determinate funzioni pubbliche<sup>207</sup>. Guardando al diritto come scienza sociale dei pubblici uffici<sup>208</sup>, le norme rilevano quindi, nell’ordine dell’esposizione, ancora meno che nella suddetta prospettiva del diritto come “scienza per tecnici”<sup>209</sup>; nella prospettiva del diritto come scienza

<sup>204</sup> Qui rileva di più la trama della funzione pubblica esaminata, mentre la normativa pone al massimo alcuni vincoli organizzativi; ad esempio, parlando di impiego pubblico rileva la norma costituzionale sull’accesso per concorso, parlando di istruzione rileva il principio di gratuità, parlando di imposte il principio di capacità contributiva, ma sono disposizioni inadeguate a spiegare con respiro “scientifico” le funzioni sottostanti.

<sup>205</sup> Input e output, in termini economici.

<sup>206</sup> Il “dato sociale” è invece giustamente meno rilevante nella pubblicistica giuridica tecnico-professionale, legittimamente casistica; tale dato costituisce soprattutto un indizio per comprendere la situazione che avevano presente le autorità, legislative, amministrative o giurisprudenziali, e valutare la portata dei relativi interventi, contestualizzandoli.

<sup>207</sup> Cui più propriamente avrebbe dovuto essere riferita la sopra indicata espressione regolamentare sui “riferimenti” anche a proposito del concetto sempre più diffuso di “fact checking”.

<sup>208</sup> Che interagisce con la pubblica opinione, intesa come l’insieme degli interessati, nella società, a un determinato tema, proporzionalmente al relativo livello di attenzione; abbiamo settori qualificati della pubblica opinione, coinvolti per motivi socioculturali, oppure decisori politici, esponenti dei mass media, dirigenti pubblici e privati, associazioni sindacali, appassionati di varia natura; sull’interlocuzione tra quest’insieme e i pubblici uffici vedasi il par. 5.3. di diritto amministrativo dei tributi, cit., anche per quanto riguarda il ruolo degli studiosi sociali.

<sup>209</sup> Qui la legislazione non è esaminata per estrarne soluzioni di casistiche puntuali, né per addentrarsi nei dettagli degli innumerevoli provvedimenti “di dettaglio organizzativo”, secondo una funzione legislativa che ho commentato al par. 2.3 di diritto amministrativo dei tributi. Il diritto come studio sociale dei pubblici uffici valorizza invece le tendenze sottostanti a queste “leggi provvedimento”, dovute alla sopravvalutazione del principio di legalità congiunta alla

sociale dei pubblici uffici, la legislazione rileva soprattutto come punto di emersione di qualcuna delle tendenze presenti nella pubblica opinione su un certo tema; ad esse si ricollega la politica<sup>210</sup>, riflettendo il grado di focalizzazione del problema nella pubblica opinione<sup>211</sup>, anche quando essa è disorientata<sup>212</sup>. La necessaria accessibilità dell'interlocuzione "scientifica" non deve però essere grossolana, cioè riduttiva, banale, come quando enfaticamente esalta uno solo dei numerosi profili sotto cui entrano in gioco le pubbliche funzioni.

Le differenze, e le combinazioni, tra diritto come tecnica e come studio sociale dei pubblici uffici, sono confermate da due generi letterari specifici, che hanno fatto discutere in sede ANVUR. Si tratta della nota a sentenza, genere letterario radicato nella millenaria tradizione tecnica del diritto di cui al par. 3, cui sarebbe assurdo negare valenza scientifica in sede accademica<sup>213</sup>; la nota a sentenza, nel diritto giurisdizionale, esprime la capacità di inserire la casistica nella già indicata cornice più ampia della "scienza per tecnici", di più ampio respiro, non descrittiva, ma su un tema settoriale. La valutazione dovrebbe dirigersi qui alla capacità di contestualizzare il caso concreto, generalizzandolo per quanto consentono le sue potenzialità; più che una litania di citazioni, rileva qui la capacità di cogliere, al di là

---

deresponsabilizzazione amministrativa; tant'è vero che tali leggi sono sollecitate spesso dagli stessi uffici pubblici di vertice, per gestire problemi che potrebbero essere affrontati in sede amministrativa (Spuntarelli, *l'Amministrazione per legge*, Giuffrè 2007).

<sup>210</sup> La legislazione, con tutte le sue contraddizioni (altro che "razionalità immanente"! ) è casomai un indizio delle varie tendenze di opinione intrecciate su una funzione pubblica nella società e nella politica, con imbarazzi, concessioni, mediazioni confuse tra varie necessità d'immagine ed esigenze operative.

<sup>211</sup> Il che accade per un deficit di formazione e spiegazione sociale, non certo colmabile per legge, come rilevo ai parr. 1.6. e 2.4. di *Diritto amministrativo dei tributi*; i materiali normativi, giurisprudenza compresa, non sono infatti strumenti pedagogici di spiegazione, ma di governo, con conseguente ingenuità di espressioni tipo "insegnamento giurisprudenziale", cui negli ultimi tempi si indulge eccessivamente.

<sup>212</sup> Al par. 2.4. di *Diritto amministrativo dei tributi* ho spiegato in quale misura la stratificazione legislativa, che risponde alle attese miracolistiche della pubblica opinione, e al corrispondente desiderio di "annuncio" da parte della politica, diventi rapidamente controproducente sul piano cognitivo, innescando una "incertezza del diritto di ritorno", colta millenni fa da Tacito con il "corruptissima re publica plurimae leges".

<sup>213</sup> Inoltre le sentenze sono una fonte di innesco per esaminare una questione, un "oggetto da esaminare", come "dato tecnico", un po' come abbiamo detto per i dati sociali, come un oggetto del diritto in quanto scienza.

della motivazione della sentenza, i problemi che i giudici si sono trovati davanti nel decidere, anche per quanto riguarda la portata delle loro scelte<sup>214</sup>.

Anche a proposito dei “manuali”, rilevano le sfumature tra diritto come tecnica professionale e come scienza sociale dei pubblici uffici. È difficile, nella prima prospettiva, dare valenza scientifica a una introduzione per futuri “pratici del diritto”, dove prevalgono descrittivi riferimenti normativi. Nella prospettiva del diritto come scienza sociale delle funzioni pubbliche (par. 4), il manuale non è però diretto solo agli “aspiranti tecnici”, ma a tutti gli interessati a un particolare settore dell’intervento pubblico<sup>215</sup>; il manuale, in questa prospettiva, non è una selezione di materiali normativi, ma raccoglie tutte le sfaccettature sotto cui guardare alla specifica funzione pubblica esaminata<sup>216</sup>, incardinandola nella trama della convivenza sociale<sup>217</sup>. I manuali, rinnovandosi in successive edizioni, sono la sede migliore per raccogliere e coordinare le riflessioni del pubblico dibattito sulla specifica funzione esaminata, prospettando le risposte degli studiosi del settore. Questo vale, più in generale, per tutti gli scritti di ampio respiro con cui una funzione pubblica, o suoi importanti segmenti, vengono presentati agli interessati al relativo funzionamento, corredandoli dei pertinenti “dati sociali”<sup>218</sup>, sia pure per ordine di

<sup>214</sup> Anche se, come rilevato sopra, “la giurisprudenza non insegna”, cioè non ha compiti pedagogici, essa teme tuttavia di creare precedenti proprio attraverso la motivazione, cioè la generalizzazione di una decisione istintivamente giusta nel caso concreto. La corretta preoccupazione dei giudici di risolvere al meglio casi concreti, sapendo che la motivazione delle sentenze serve a controllarli, spinge a redigerla più in modo “immune da critiche” che argomentativamente pregnante. Più si generalizza, infatti, più si costituisce un precedente di cui i giudici stessi dovrebbero dare atto, in casi apparentemente simili, ma avvertiti come diversi. Per questo le motivazioni sono spesso stereotipe e formalistiche, confermando l’adagio secondo cui i giudici “prima decidono poi motivano”, e l’erroneità dell’espressione “Insegnamento giurisprudenziale”. Su queste premesse, come rilevato nel testo, il valore scientifico delle note a sentenza dovrebbe essere espresso anche in base alla suddetta capacità di contestualizzazione da parte dell’autore.

<sup>215</sup> Tra essi anche i professionisti del settore, cui l’attività operativa non fornisce una visione completa del settore medesimo. Anche a chi pratica il diritto per ragioni tecnico-professionali serve quindi cornice scientifica, nel senso di cui al par. 4, della funzione in cui opera.

<sup>216</sup> Nel caso di questo articolo potrebbe trattarsi della funzione di ricerca scientifica, che forse meriterebbe più attenzione di tanti insegnamenti concretamente impartiti nelle università.

<sup>217</sup> Dove è particolarmente importante la capacità di cogliere il livello di interesse e il bagaglio culturale degli interlocutori, e di agganciarvisi. Ancora maggiore l’importanza del filo logico del discorso, del c.d. “principio di sensatezza” a suo tempo teorizzato da Scarpelli, e che non opera sul piano della condivisibilità dei contenuti, ma su quello della loro accessibilità agli interlocutori.

<sup>218</sup> Sia pure per ordine di grandezza, e senza la pretesa che siano tali “dati” a parlare da soli, senza forzarli, e casomai invece contestualizzandoli.

grandezza. Pubblicazioni del genere sono la punta di diamante del diritto come scienza sociale<sup>219</sup>, dove invece resta nebuloso il ruolo dell'articolo. Quest'ultimo ha certamente una sua valenza nel diritto come tecnica, per esaminare un profilo comune a pronunce giurisprudenziali, che non è stato esaminato ancora da alcuna di esse, o che tira le fila di una pluralità di loro tendenze. Sul piano del diritto come scienza sociale dei pubblici uffici, invece, l'articolo nasce limitato nella stessa sua natura e dimensione; ogni articolo va infatti contestualizzato in una combinazione di tecnica e di scienza, eventualmente di innesco e di riferimenti, adeguandolo al contesto e agganciandolo alle aspettative dei lettori; a tal fine servono ogni volta diverse modalità di creare interesse, precisare il pensiero, evocare temi generali, dislocandoli e facendovi rinvio; anche la sola organicità letteraria del testo, indicata come preconditione espositiva al par. 8, impone un riposizionamento dei concetti, e impedisce di assemblare tre articoli facendone un libro, o all'inverso di dividere un libro in tre articoli. Per questo il libro, pur in assoluto più impegnativo di un articolo, mi sembra il genere letterario più efficiente nel diritto come scienza sociale; questo anche per la possibilità di nuove edizioni, non certo dirette alle "novità normative", ma ad affinare sempre più il pensiero, a beneficio degli interlocutori che, dall'origine, l'autore si è scelto<sup>220</sup>. L'articolo è invece privo di questa possibilità, e come dicevamo sopra "nasce morto", vista la necessità di un nuovo innesco per tornare sul tema, e creare un diverso contatto con gli interessati; appare infatti fuori luogo una successiva edizione di ciò che è già comparso su un determinato periodico, e nuovi interventi sullo stesso tema dovranno coordinarsi coi vecchi, in un lavoro di collegamento che assorbe lavoro aggiuntivo solo per coordinare la successione degli scritti nel tempo. Anche sotto questo profilo appare esagerata l'importanza che, nel modello unico della ricerca, descritto sopra, è stata affidata agli articoli e alla classificazione delle riviste in cui essi compaiono. Spesso gli articoli potrebbero diventare col tempo, o con una interlocuzione con

<sup>219</sup> Così come la nota a sentenza costituisce forse per altri versi la punta di diamante della tecnica forense, riguardante soprattutto la funzione giurisdizionale.

<sup>220</sup> Nel solito mix tra livello di interlocuzione professionale di interesse sociale, livello di attenzione, bagaglio culturale etc.. Non a caso i teorici del diritto, da Calamandrei a Schmitt, a Romano, a Giannini a Kelsen, hanno fatto breccia attraverso libri, non articoli.

altri autori, delle monografie che esaminano a 360 gradi una certa funzione pubblica. Se ci fosse interlocuzione, sul tema affrontato nell'articolo, con altri autori interessati al tema, potrebbe avviarsi un circolo virtuoso di confronto, anziché le distratte o amicali *peer reviews* di cui al par. 7. Forse la valutazione centralizzata della ricerca considera gli articoli revisionati come indizio di una "comunità scientifica" che si autocontrolla; servono però interesse ed entusiasmo in questa comunità, della quale altrimenti c'è solo il simulacro; anziché riviste ridotte a contenitori di articoli burocraticamente finalizzati a punteggi universitari, il senso di una "comunità scientifica" sarebbe reso di più da scritti coordinati attorno a un tema, che interloquiscono e si completano a vicenda, riflettendo una interlocuzione tra i rispettivi autori. Che in questo modo potrebbero esaminare una funzione pubblica in varie sue sfaccettature, senza doversene dare carico integralmente da soli.

Il genere letterario "articolo" è forse più adeguato, sul piano scientifico, alle materie meno tecniche della tradizione giuridica, come filosofia e teoria generale del diritto, cui potrebbe fortemente giovare l'ampliamento di prospettiva del diritto, indicato al par. 4, da studio di regole a studio di funzioni pubbliche. Le materie storico-romanistiche avrebbero tutto da guadagnare dalla concezione del diritto come studio delle funzioni pubbliche, allargando il proprio uditorio rispetto alle odierne interlocuzioni prevalentemente accademiche<sup>221</sup>. Questa prospettiva potrebbe valorizzare anche segmenti importanti del diritto costituzionale, comparato o amministrativo.

Su questo sfondo, il valore di uno scritto giuridico in termini di "scienza sociale dei pubblici uffici" potrebbe persino essere misurato come numero di riferimenti nel dibattito pubblico, secondo i criteri c.d. "bibliometrici" dell'"*impact factor*";

---

<sup>221</sup> Per le materie indicate nel testo, resta importante l'uditorio strettamente accademico, che interessa nella misura in cui la società ha interesse a soddisfare quel determinato sapere semplicemente per conservarlo, in un'ottica anche solo filologica, come per lingue, letteratura e storia di civiltà ormai estinte. Nella misura in cui la società "sente", l'importanza di conservare un determinato sapere, investendo a tal fine risorse, rileva maggiormente anche solo l'uditorio di una determinata comunità scientifica, ma giova anche un interesse sociale ulteriore, diffuso nel pubblico, che la concezione del diritto come studio di funzioni istituzionali collettive può solo accrescere.

quest'ultimo è paradossalmente per molti versi più significativo nelle scienze sociali, in quanto ha un bacino più vasto, sol che lo si sappia ponderare in termini di qualità e di quantità. Mi riferisco al numero delle consultazioni<sup>222</sup>, alle vendite dei volumi e delle riviste<sup>223</sup>, alle citazioni positive e negative<sup>224</sup>; in questa prospettiva, il diritto non si differenzerebbe metodologicamente dal resto del sapere umanistico sociale, cioè la storia, la sociologia, l'antropologia, la politologia e l'economia<sup>225</sup>. La particolarità del diritto, nel quadro delle scienze sociali, sarebbe solo il suo punto di osservazione della società, cioè quello dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni, operanti "fuori mercato". È un circuito sociale complesso, in cui lo studio dei pubblici uffici può collegare pubblica opinione, politica ed economia, validamente contribuendo a una riflessione unitaria, finalmente coordinata, su una metodologia complessiva del sapere umanistico sociale<sup>226</sup>. A questi fini il sapere giuridico può avere un ruolo aggregativo molto importante per tutte le scienze sociali, andando oltre la dimensione tecnica. È un ruolo necessario anche per la progressiva diminuzione del prestigio e del potere aggregante degli studiosi di economia, rilevata al par. 5, ma prima di tutto per la maggiore complessità, rispetto al mercato, del circuito di consenso multilaterale che lega pubblica opinione, politica e uffici pubblici. Inoltre il diritto, rispetto all'astrazione dell'economia, può collegarsi a saperi diffusi anche nella società civile, nelle magistrature<sup>227</sup>, nei pubblici uffici e nelle professioni. Il diritto, anche tecnico, esprime cioè un patrimonio di concretezza e di competenza valorizzabile attraverso il diritto come scienza sociale; si tratta solo di allargare la prospettiva rispetto a quella tecnico-forense, subordinata alla politica, che i giuristi devono invece aiutare, su un piano di parità,

<sup>222</sup> Cercando di individuare la tipologia dei lettori ed il loro giudizio.

<sup>223</sup> Le vendite sono assunte ad indizio di lettura e quindi di presenza di contenuti di un certo interesse per coloro che, nel pubblico dibattito, si interessano al tema.

<sup>224</sup> Distinguendo la citazione negativa "nel merito", da quella in cui l'articolo viene segnalato come "privo di filo logico", nella dura battaglia contro ciarlataneria della scientificità esteriore, indicata al paragrafo precedente.

<sup>225</sup> Finalmente liberata dai formalismi metodologici, matematici e simili, con cui cerca legittimazione e autorevolezza, nella sua imitazione delle scienze fisiche.

<sup>226</sup> Immune, in senso Kelseniano, da pregiudizi metafisico-valoriali.

<sup>227</sup> Dotate di preparazione, per i concorsi di ingresso, e di notevole coesione.

nello studio delle funzioni pubbliche<sup>228</sup>. Per quanto riguarda la valutazione della ricerca, è al diritto che spetta organizzare le riflessioni sul senso della ricerca nei vari campi del sapere, cosa che finora l'ANVUR, presa da questioni contingenti e applicative, non sembra avere fatto. Il sapere giuridico, come studio delle funzioni pubbliche, ivi compresa quella di valutazione della ricerca, ha quindi compiti ulteriori rispetto a quello di "autovalutarsi". I giuristi possono e devono contribuire a una riflessione di tutte le comunità scientifiche sul senso di ciascuna e dei propri saperi, avviando un circolo virtuoso dove un'istituzione pubblica (ANVUR) aiuta processi di valutazione-cooptazione, con gli studiosi in un ruolo centrale; l'istituzione preposta alla valutazione deve aiutare l'autovalutazione dei saperi, mentre questi - andando dal particolare al generale - aiutano lei nel proprio compito valutativo. Questo ruolo del diritto vale per tutti i saperi, comprese le scienze dure, più sfuggenti al bagaglio culturale comune, e dove il problema del controllo sociale è ancora maggiore<sup>229</sup>. Nella misura in cui, infatti, la valutazione dei saperi è funzione pubblica, essa è giuridica, indipendentemente dal tipo di sapere. È doveroso che il diritto, per quanto di competenza, si occupi di tutte le funzioni pubbliche, e non a caso i TAR valutano, sul piano tecnico processuale, impugnazioni di concorsi o di classificazioni di riviste in chimica o psicologia; analogamente il diritto come scienza sociale delle funzioni pubbliche deve affiancare e guidare il dibattito politico sul tema della autovalutazione dei saperi e l'ente (oggi l'ANVUR) che deve supervisionarla. È un'altra occasione per i giuristi di svolgere il proprio ruolo di studiosi sociali, in una prospettiva più ampia di quella tecnico-professionale<sup>230</sup>, interpretando in modo costruttivo e funzionale la "purezza" del diritto (par. 5) rispetto alla politica e alle divagazioni "sociologiche" sempre in agguato.

<sup>228</sup> Nel caso di questo articolo si tratta della funzione di ricerca e didattica, ma potrebbe essere qualsiasi altra.

<sup>229</sup> Vedi sopra paragrafo 8.

<sup>230</sup> Ovviamente senza rinnegare la propria tradizione tecnico-professionale, per certi versi inclusa, come precisato al par. 4, nella prospettiva del diritto come scienza sociale; così come giudici e avvocati, per capire le patologie sociali loro sottoposte, devono lambirne i contenuti, anche i giuristi, su scala più ampia, devono farlo anche quando si tratta di organizzare, giuridicamente, e di supervisionare, le altre varie funzioni pubbliche "non giurisdizionali". Compresa la valutazione della ricerca analizzata in questo scritto.